Federazione Italiana degli Amici dei Musei d'Italia

Manuale teorico-pratico per il Volontariato Culturale in Italia

Edizioni Polistampa Firenze

Federazione Italiana degli Amici dei Musei d'Italia

MANUALE TEORICO-PRATICO PER IL VOLONTARIATO CULTURALE IN ITALIA

EDIZIONI POLISTAMPA FIRENZE

Le illustrazioni sono tratte dal volume "L'opera grafica" di Pietro Parigi del quale Francesco Gurrieri parla in fondo a questo manuale.

Si ringrazia l'Editrice Città di Vita per l'autorizzazione.

In prima di coperta: "Il buon samaritano moderno", 1969, linografia per la "Pro Civitate Christiana"

Introduzione

di Antonio Paolucci

Era difficile immaginare, anche solo dieci anni fa, che il volontariato sarebbe entrato con tanta visibile determinazione nel settore dei beni culturali. Il fenomeno ci ha colto in certo senso di sorpresa soprattutto perché non abbiamo saputo valutare per tempo la mutazione culturale e di costume in atto.

Intendo dire che noi conservatori (quelli della mia generazione ma anche i colleghi più giovani) abbiamo sofferto fino a ieri e ancora oggi molto spesso soffriamo, della sindrome che chiamerei dell' "assediato". *La* "sindrome dell'assediato" *è sinonimo di isolamento, di diffidenza, di paura. Abbiamo creduto (e ancora molti di noi credono) che la tutela del patrimonio culturale della Nazione non può essere condivisa con nessuno, che la società è indifferente se non ostile alle questioni che ci stanno a cuore, che l'unica difesa possibile può venirci soltanto dall'applicazione vigile e rigorosa delle leggi e delle norme.*

Occorre riconoscere che questo atteggiamento oggi non è giustificato. Si può ancora vivere ed operare in stato di assedio e molti di noi lo fanno, ma sarebbe stolto non accorgersi che negli ultimi tempi settori importanti dell'opinione pubblica si sono dimostrati nostri alleati e che, in definitiva, il nostro lavoro può incontrare collaborazioni preziose e disinteressate. Non siamo più soli, insomma. Basta considerare la quota sempre più cospicua di attenzione che i giornali e la televisione riservano ai musei e alle opere d'arte per rendersene conto.

La favorevole disposizione dell'opinione pubblica nei confronti della nostra attività e dei nostri obiettivi rischierebbe però di dissolversi nel clamoroso brusìo dei media senza produrre risultati apprezzabili, se non ci fosse il volontariato che la disciplina e la orienta. La vera novità dei nostri anni consiste proprio in questo: nella discesa in campo del volontariato. Che si tratti di volontariato di servizio o di opinione (o, come di norma succede, dell'una e dell'altra modalità di impegno riunite nello stesso gruppo e nelle stesse persone) poco importa. Quello che conta è che oggi chi fa il mio mestiere sa di poter contare su una vasta nicchia di ascolto, di consensi (o di dissensi se del caso) ma anche su un sistema organizzato di concreta operatività.

Il mio augurio è che si riesca a sfruttare al meglio questa offerta tanto ricca quanto imprevista. Occorrono norme legislative agili e di minimo in-

gombro ma occorre soprattutto, da parte dei tecnici della tutela nei confronti del fenomeno volontario, una disposizione mentale flessibile e disinvolta, "opportunistica" *vorrei dire.* "Opportunistica" *perché si tratta di aderire con intelligenza, con efficacia e con un minimo di fantasia, all'opportunità straordinaria che la parte più colta e volenterosa della società ci mette a disposizione.*

Il volontariato come nuova frontiera della tutela? Affermarlo ieri poteva sembrare uno stravagante azzardo. Dirlo oggi mi sembra una promessa ragionevolmente fondata e ricca di futuro.

Antonio Paolucci

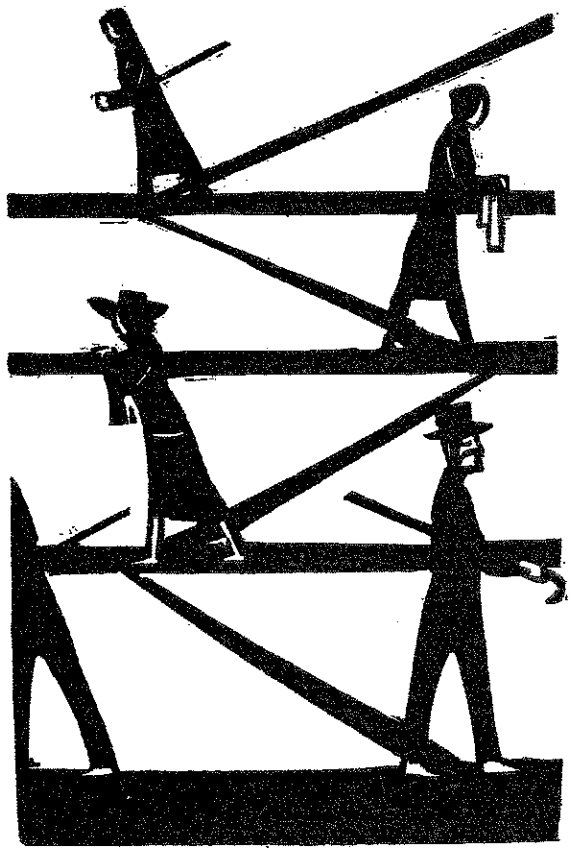

Le organizzazioni di volontariato alla luce della Legge 11 agosto 1991 n. 266

di Raffaello Torricelli

con la collaborazione di Nico Moravia

1. Esclusione dei singoli individui dal campo di applicazione delle norme agevolative della Legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n. 266.

Con l'emanazione della Legge 266, il legislatore ha voluto finalmente dare un importante riconoscimento alla funzione sociale ed al valore solidaristico espressi dal volontariato. Ed è proprio in relazione a tale riconoscimento che nella Legge 266 ci sono, accanto ad un generico impegno da parte dello Stato a promuovere lo sviluppo del volontariato, tutta una serie di norme che prevedono specifici 'mezzi di sostegno' a coloro che concretamente svolgono un'attività di questo tipo.

È importante però subito sottolineare che il legislatore non ha voluto assicurare la possibilità di usufruire dei suddetti 'mezzi' a tutti coloro che fanno del volontariato. A tale fine infatti il legislatore ha preso in considerazione solo ed esclusivamente quei soggetti che lo esercitano in forma organizzata, intendendo con ciò dare un'effettiva rilevanza solo a quell'attività collettivamente svolta da un gruppo di persone. Sotto questo profilo pertanto si è voluto escludere dall'applicazione della legge, l'esercizio del volontariato, da parte del singolo individuo, al di fuori di una struttura organizzata. Quest'ultimo, infatti, pur contribuendo naturalmente alla realizzazione di quella funzione sociale riconosciutagli dalla Legge 266, non viene considerato meritevole dei benefici previsti dalla stessa legge.

Peraltro anche i "gruppi organizzati" ai quali fa riferimento la Legge 266 devono essere costituiti e svolgere la loro attività secondo quelle norme di cui alla citata legge. Noi ci limiteremo a trattare questo argomento in relazione al settore dei beni culturali.

2. Individuazione degli enti collettivi che possano definirsi "organizzazioni di volontariato" ai fini di usufruire delle norme agevolative della Legge 266.

Procedendo dunque con ordine, bisogna per prima cosa sottolineare l'ampio significato che nella Legge 266 il legislatore ha dato al termine 'organizzazione'. All'articolo 3 della suddetta Legge si dice, infatti, che debba considerarsi organizzazione "ogni organismo liberamente costituito" e che essa possa "assumere la forma giuridica (...) più adeguata al perseguimento dei propri fini". Si tratta qui di una disciplina che lascia un grandissimo spazio all'esercizio dell'autonomia privata nella scelta dei modi e delle forme ritenuti più idonei allo svolgimento di una determinata attività di volontariato. Ed è certo che il concetto di organizzazione così inteso non si identifica specificatamente in alcuno dei modelli associativi già disciplinati dal codice civile o da altra legge speciale, essendo invece potenzialmente capace non solo di ricomprenderli tutti, ma anche probabilmente di crearne di nuovi. Organizzazione è, infatti, un termine neutro, che di per se allude solo all'esistenza di una entità collettiva organizzata per la cura di un certo interesse (Galgano).

Ma se tutto ciò è vero, in realtà, andando avanti nella lettura della Legge 266, bisogna subito aggiungere che il legislatore ha voluto

operare, sempre ai fini di individuare quei soggetti legittimati ad usufruire dei 'benefici' previsti dalla legge, un'ulteriore selezione in base alla quale si escludono da questi ultimi, oltre i singoli individui (come già detto sopra), anche una parte di quelle entità collettive che potrebbero legittimamente definirsi organizzazioni.

3. (segue) i requisiti dello "scopo solidaristico" e dell'"assenza di fini di lucro". Definizione di volontariato quale "attività altruistica". Incompatibilità tra organizzazioni di volontariato e società.

Sulla base dell'articolo 3 della Legge 266, possiamo individuare nello "scopo solidaristico" e nell'"assenza di un fine di lucro" i due elementi che individuano concretamente le organizzazioni di volontariato nell'ambito della più generale categoria costituita dalle organizzazioni. Ma è importante ricordare subito che tali elementi sono indicati anche dall'articolo 2 della stessa legge (richiamato espressamente dall'articolo 3), il quale definendo cosa sia l'attività di volontariato ci dice, invece, chi sia il volontario e quali rapporti debbano intercorrere tra lui e l'organizzazione cui aderisce perché si possa affermare che quest'ultima sia veramente un'organizzazione di volontariato.

Leggendo pertanto gli articoli 2 e 3 della Legge 266, possono definirsi organizzazioni di volontariato quelle organizzazioni che, pur essendo potenzialmente idonee ad assumere qualunque forma giuridica, sono caratterizzate dal perseguimento di uno scopo solidaristico e dall'assenza di un fine di lucro e che presentano inoltre questi stessi caratteri anche nei rapporti con i propri associati.

Occorre adesso, allora, analizzare che cosa significhi in concreto "scopo solidaristico" ed "assenza di scopo di lucro", al fine di vedere poi quali forme giuridiche possano effettivamente assumere le organizzazioni di volontariato cui il legislatore della Legge 266 ha voluto riconoscere la possibilità di usufruire di particolari benefici.

Per quanto riguarda il primo dei suddetti elementi, lo scopo solidaristico, la dottrina e la giurisprudenza, cercando di delinearne i tratti essenziali, non hanno fatto in realtà altro che evidenziarne la indeterminatezza di tale concetto. La solidarietà, infatti esprime al tempo stesso un valore e un modo d'essere dell'agire umano che non è suscettibile di una specifica definizione. In particolare per quanto riguarda la Legge 266 probabilmente è difficile poter sostenere che il concetto di solidarietà si identifichi totalmente con quello di volontariato, salvo il fatto che esso comunque allude in senso lato anche ad un'azione mossa non da stimoli prettamente utilitaristici e "al fine di costruire un tessuto connettivo di rapporti sociali e legami tra gli uomini che vada oltre quelli imposti da doveri pubblici o da comandi dell'autorità". Ma probabilmente è sufficiente una definizione di questo tipo per capire come la solidarietà, pur esprimendo un principio di alto valore morale, abbia in realtà uno scarso valore o quantomeno una scarsa applicazione in campo giuridico. Ci sono, poi, alcuni aspetti della solidarietà che talvolta possono essere addirittura incompatibili con quelli del volontariato. Basti pensare, sempre a questo proposito, ai tratti comuni che si potrebbero individuare tra solidarietà e mutualità, la quale invece, come vedremo parlando delle società cooperative, è certamente incompatibile con un pur ampio concetto di volontariato.

È importante allora concentrarsi sul significato del secondo elemento caratterizzante le organizzazioni di volontariato, cioè sulla assenza di fini di lucro. In base alla Legge 266, né le organizzazioni in quanto tali, né i loro aderenti possono agire per tali fini.

In senso stretto lo scopo di lucro viene più o meno pacificamente identificato dalla dottrina e dalla giurisprudenza con lo "scopo della divisione degli utili" individuato dall'articolo 2247, che definisce il contratto di società. In relazione a tale identificazione bisogna allora subito rispondere alla seguente domanda: possono le organizzazioni di volontariato assumere la forma giuridica delle società? Se fosse assolutamente pacifico che la presenza dello

scopo della divisione degli utili sia un elemento essenziale per determinare la presenza o meno di una società, naturalmente non ci sarebbe alcuna difficoltà ad affermare che sulla base dell'articolo 3 della Legge 266 le organizzazioni di volontariato sono effettivamente incompatibili con la veste giuridica delle società. Ma poiché così non è, bisogna procedere per gradi ed esaminare i vari tipi di società.

Per quanto riguarda le società commerciali (siano esse società di persone o società di capitali) non si pone alcun problema: l'articolo 5 della Legge 266, infatti, prevede espressamente che le organizzazioni di volontariato non possano esercitare se non in via marginale alcun tipo di attività commerciale. Se ne desume pertanto che, quand'anche una società commerciale svolgesse la propria attività al fine poi di impiegare gli utili ricavati per fare del volontariato, questa non potrebbe mai essere ricompresa nell'ambito di applicazione della Legge 266 quale organizzazione di volontariato.

Una volta escluso che le società commerciali possano essere considerate organizzazioni di volontariato, ad analoga conclusione si deve peraltro giungere anche in relazione alle società cooperative, il cui fine associativo è caratterizzato dalla mutualità, cioè da un aiuto reciproco che i soci si prestano l'uno con l'altro. Sulla base della dottrina e della giurisprudenza più moderne, infatti, nella nozione di scopo di lucro non rientrerebbe solo in senso stretto "la divisione degli utili", ma più in generale anche "ogni percezione diretta o indiretta di un qualche vantaggio da parte degli aderenti alla società". Nelle società cooperative pertanto tra scopo di lucro e scopo mutualistico sussisterebbe una sostanziale coincidenza. In esse, infatti, a prescindere del tipo di attività svolta (che potrebbe benissimo essere anche un'attività meramente assistenziale, culturale o ricreativa), lo scopo mutualistico si sostanzia sempre e comunque nella percezione da parte dei soci di un vantaggio mediato, cioè di un lucro in senso generico. Ma se questo è vero, non è errato allora quanto sopra affermato sulla impossibilità di far rientrare le società cooperative tra le organizzazioni di volontariato. Ed a conferma ulteriore di tale conclusione si deve sottolineare che l'articolo 2 della Legge 266 afferma che l'attività di volontariato è solo "quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà".

In tema di società a questo punto restano da esaminare alcuni profili in relazione alle società di capitali ed alle società di persone che non esercitino attività commerciali e che non siano caratterizzate da uno scopo mutualistico.

Probabilmente si deve escludere dall'ambito delle organizzazioni di volontariato le società di capitali. In esse infatti l'apporto dato alla società dalle prestazioni personali dei soci non riveste che un rilievo del tutto secondario per non dire inesistente e ciò pare nettamente contrastare con il sopra citato articolo 2 della Legge 266 dal quale invece si ricava che nell'ambito di un'organizzazione di volontariato tale apporto debba essere un elemento fondamentale.

Per quanto riguarda infine la residua categoria delle società di persone non si può fare un discorso in generale, ma bisogna invece verificare caso per caso che queste non siano state costituite per svolgere attività commerciali e per perseguire scopi di lucro.

Le considerazioni fin qui svolte in relazione alla compatibilità o meno tra società ed organizzazioni di volontariato sono importanti perché possono servire a questo punto per specificare definitivamente il significato di volontariato assunto dalla Legge 266. Per esso deve intendersi, infatti, ogni attività che non sia mossa da un fine diretto o indiretto di utilità personale. Lo "scopo solidaristico" e "l'assenza di fini di lucro", indicati dalla Legge 266 quali requisiti essenziali di ogni organizzazione di volontariato, identificano sostanzialmente il significato fondamentale di volontariato nello svolgimento di un'attività 'altruistica', cioè in un'attività posta in essere esclusivamente nell'interesse di soggetti terzi. Solo quell'organizzazione che, tramite l'ope-

rato spontaneo, personale e gratuito dei propri aderenti, eserciti un'attività di questo tipo potrà effettivamente essere considerata una organizzazione di volontariato. A questo proposito bisogna però fare un'importante precisazione. Le finalità altruistiche che devono caratterizzare l'organizzazione di volontariato infatti di regola non sono snaturate dall'eventualità che anche gli aderenti a quest'ultima possano in una qualche misura beneficiare delle attività svolte dall'organizzazione medesima: bisogna solo verificare che una simile eventualità non costituisca lo scopo principale delle attività concretamente svolte dall'organizzazione in questione. Ed a sostegno di quanto appena affermato si consideri anche il fatto che l'articolo 5 della Legge 266 consentendo, purché entro ambiti del tutto marginali, l'esercizio di attività commerciali da parte delle suddette organizzazioni, ammette implicitamente che ciò non infici le finalità altruistiche proprie di queste ultime.

Una volta escluso comunque che le organizzazioni di volontariato possano assumere la forma giuridica delle società, bisogna allora vedere se invece non si possa giungere a conclusioni diverse in relazione agli altri modelli associativi previsti dal nostro codice civile e, cioè, in relazione a quei modelli costituiti da associazioni, fondazioni e comitati.

Le associazioni in particolare sono espressione di uno schema giuridico di portata assolutamente generale, nell'ambito del quale tra l'altro si possono senza dubbio far rientrare anche le società. Queste ultime, infatti, altro non sono che associazioni per le quali il legislatore ha dettato una specifica disciplina in virtù del particolare tipo di scopo o del particolare tipo di attività che determina o caratterizza la loro esistenza. In altre parole, ciò che si vuol dire è che le associazioni (ma da questo punto di vista anche le fondazioni ed i comitati) costituiscono un modello giuridico di enti collettivi assolutamente neutro rispetto a quelli che sono i fini o le attività per i quali e per le quali un gruppo di persone decide di associarsi. Appunto per questo non si può dire che sussistano particolari problemi di compatibilità tra organizzazioni di volontariato, da un lato, ed associazioni, fondazioni e comitati, dall'altro, laddove lo scopo o l'attività da queste perseguiti abbiano effettivamente i requisiti indicati nella Legge 266. Ciò, peraltro, non significa che ci si possa esimere da un'analisi specifica della disciplina codicistica di ciascuno di questi tre enti perché da un lato, come vedremo, ci sono degli aspetti di tale disciplina che sono notevolmente derogati dalla Legge 266 e perché dall'altro non è sempre vero che la suddetta compatibilità sia realmente effettiva.

4. (segue) organizzazioni di volontariato ed associazioni con personalità giuridica.

Le associazioni sono probabilmente il modello giuridico cui il legislatore ha fatto specifico riferimento allorquando ha redatto la Legge 266 ed appunto per questo sono diverse le annotazioni da fare. In primo luogo bisogna subito distinguere a seconda che si tratti di associazioni con o senza personalità giuridica. Entrambe sono sicuramente compatibili con i requisiti voluti dal legislatore per identificare le organizzazioni di volontariato, ma mentre le prime non presentano alcuna deroga alla disciplina codicistica ad opera della Legge 266, le seconde invece ne presentano alcune di notevole rilievo.

Procedendo dunque con ordine, laddove si voglia costituire un'organizzazione di volontariato assumendo la forma dell'associazione con personalità giuridica, posto che tale forma è compatibile con gli scopi propri del volontariato e che la Legge 266 non detta per essa alcuna norma specifica, non resta altro da fare che prendere il codice civile e seguire la disciplina dell'articolo 12 relativo all'acquisto della personalità giuridica e degli articoli 14 e 15 in base ai quali l'atto costitutivo e lo statuto (e le loro successive modificazioni) devono avere la forma dell'atto pubblico.

Per il resto, sempre in relazione alla disciplina di associazioni di questo tipo, è importante sottolineare altri due aspetti dai quali, come si vedrà in seguito, si ricavano in negativo i tratti caratterizzanti la disciplina delle associazioni senza personalità giuridica su cui è invece profondamente intervenuta in senso derogatorio la Legge 266.

Il primo concerne la capacità che viene riconosciuta a tali associazioni, anche se solo a seguito ogni volta di una specifica autorizzazione governativa, di acquistare beni immobili e beni mobili registrati e di accettare donazioni, eredità e legati, al fine di avere così delle disponibilità economiche grazie alle quali svolgere le proprie attività.

Il secondo aspetto si riferisce, invece, alla tutela dei terzi titolari di diritti di credito nei confronti delle associazione in questione. Sotto tale profilo, in caso di insolvenza dell'associazione, i terzi non possono rivalersi né sul patrimonio degli amministratori, né su quello dei singoli associati, essendo i loro crediti garantiti solo ed esclusivamente dai beni mobili ed immobili di cui l'associazione sia direttamente titolare. Appunto per questo, a fronte di tale limitazione, gli articoli 33 e 34 del codice civile, una volta che all'associazione sia stata riconosciuta la personalità giuridica, impongono l'obbligo per i suoi amministratori di iscrivere l'associazione medesima nel pubblico registro delle persone giuridiche, annotando contestualmente l'entità del patrimonio di cui essa è titolare (nonché le sue successive modificazioni). Si crea così una forma di pubblicità sullo stato di disponibilità economica delle associazioni riconosciute, grazie alla quale i terzi possono valutare preventivamente se stabilire o meno rapporti economici con esse. Tale sistema è anche assistito da una sanzione specifica, in quanto se gli amministratori non provvedono alla suddetta iscrizione, essi si trovano a rispondere solidalmente con l'associazione per i debiti contratti in nome e per conto di questa.

5. (segue) organizzazioni di volontariato ed associazioni prive di personalità giuridica.

Venendo adesso a trattare delle associazioni non riconosciute, cioè di quelle associazioni che non sono dotate di una propria personalità giuridica, vedremo – come già accennato precedentemente – che la Legge 266 ha cercato in particolar modo di favorire la costituzione di organizzazioni di volontariato che assumano la forma giuridica di questo tipo di associazioni, prevedendo a tale scopo una normativa fortemente agevolativa.

L'articolo 5 della Legge 266, infatti, al secondo comma stabilisce che "le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività e che possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto".

In base a questa norma pertanto le associazioni non riconosciute, che svolgano un'attività di volontariato, si ritrovano a godere di capacità giuridiche che altrimenti sarebbero invece prerogativa, secondo quanto dispone il codice civile, delle sole associazioni riconosciute. Tutto questo comporta naturalmente la necessità di affrontare tutta una serie di problemi.

Il primo di questi ha una valenza soprattutto, ma non solo, di carattere sistematico. Poiché, infatti, le associazioni non riconosciute che rientrano nell'ambito di applicazione della Legge 266, pur non avendo una propria personalità giuridica, hanno però una capacità negoziale generale che invece è certamente preclusa alle altre associazioni non riconosciute, ci si può legittimamente domandare se allora questa legge abbia per caso creato una terza categoria di associazioni, intermedia tra quella delle associazioni riconosciute e quella delle associazioni che invece non lo sono. Per rispondere a tale interrogativo è necessario prendere in considerazione la *ratio* in base alla quale il legislatore del codice civile ha posto una differente disciplina per l'una e per l'altra categoria di associazioni.

E ragionando secondo tale impostazione, appare probabilmente più convincente la soluzione che esclude una eventualità di questo genere. Se infatti si prendono in considerazione quali siano gli effetti che il legislatore ha ricollegato al riconoscimento o meno alle associazioni della personalità giuridica, le vere differenze si colgono non tanto sul piano della soggettività giuridica quanto su quello del regime della responsabilità patrimoniale di tali enti e su quello (al primo strettamente connesso) della tutela dei terzi: mentre infatti per le associazioni riconosciute – come già detto precedentemente – si applica un regime di responsabilità patrimoniale limitato ai beni di cui esse siano titolari, per quelle non riconosciute invece vale un regime del tutto diverso in base al quale rispondono personalmente e solidalmente con l'associazione stessa tutti coloro che abbiano assunto per essa delle obbligazioni nei confronti di terzi. Ma se tutto ciò è vero, poiché da parte della Legge 266, per le associazioni di volontariato non riconosciute, non si registra alcuna particolare innovazione della disciplina relativa al regime della loro responsabilità patrimoniale, si può infine concludere che esse sono e rimangono associazioni non riconosciute.

Né a diverso risultato potrebbe giungere chi sostenesse che tali associazioni, avendo acquisito grazie alla Legge 266 la capacità di diventare titolari di ingenti patrimoni immobiliari, verrebbero a frustrare l'intento del legislatore di combattere la c.d. 'manomorta'. Infatti, a parte ogni considerazione sulla assoluta recessività nel nostro ordinamento di questa finalità, lo stesso legislatore, con la Legge 27 febbraio 1985 n. 52 in materia di trascrizioni immobiliari, aveva già definitivamente sopito ogni dubbio circa la possibilità per enti privi di personalità giuridica di essere titolari di beni immobili.

A questo punto resta da affrontare, per quanto riguarda le associazioni di volontariato senza personalità giuridica, un problema di notevole portata applicativa. Assunto, infatti, che tali associazioni hanno la capacità giuridica e la capacità d'agire necessarie per procedere all'acquisto di un immobile o all'accettazione di una eredità, di un legato o di una donazione, ci si chiede, se nel silenzio della Legge 266 esse debbano sottostare o meno alla preventiva autorizzazione governativa prevista dall'articolo 17 del codice civile allorquando a fare le medesime operazioni siano invece associazioni dotate di personalità giuridica.

Nonostante il diverso avviso del Consiglio di Stato, espresso nel parere n. 2980 del 18 dicembre 1991, sembra più conforme alla Legge 266 la soluzione che porta ad escludere l'obbligo dell'autorizzazione governativa. E questo per quattro motivi fondamentali:

a) se, infatti, il regime autorizzatorio è stato probabilmente previsto in origine come strumento di controllo pubblico per evitare che si formassero grosse concentrazioni di patrimoni immobiliari in mano sempre ad uno stesso soggetto (non a caso laddove l'ente in questione abbia come scopo sostanzialmente, come ad esempio le società commerciali, una continua circolazione di beni, questo controllo non è mai esistito), oggigiorno – come già detto sopra – la funzione espressa da tale controllo è assolutamente recessiva.
b) ma anche a voler sostenere il contrario, certamente l'autorizzazione governativa, quale mezzo di profonda ingerenza nell'ambito dell'autonomia propria delle associazioni e di limitazione del loro sviluppo, si pone in netto contrasto con le finalità invece espresse dalla Legge 266, la quale al contrario vuole sia salvaguardare al massimo l'autonomia delle associazioni di volontariato, sia favorirne la costituzione e lo sviluppo.
c) inoltre, a ben guardare bisogna molto sdrammatizzare la portata di tale questione, in quanto non è poi del tutto vero che le suddette associazioni siano assolutamente 'immuni' ad ogni sorta di controllo pubblico. La Legge 266, agli articoli 3, 5 e 6, ne prevede infatti uno da effettuarsi su ogni organizzazione di volontariato (e dunque anche su quelle organizzazioni di volontariato che assumano la veste giuridica dell'associazione non riconosciuta) che, intendendo usufruire dei particolari benefici offerti dalla stessa Legge 266, richieda l'iscrizione nel Registro regionale o provinciale per queste appositamente istituito. Non è questo, certamente, un controllo specifico sui singoli atti compiuti dalle organizzazioni di volontariato e che comportano per queste ultime l'acquisto della titolarità di nuovi beni, e neppure è un controllo relativo in maniera specifica alla situazione patrimoniale complessiva di queste stesse organizzazioni. Tuttavia, seppur indirettamente, non si può del tutto escludere che esso comporti anche valutazioni sia in ordine ai singoli atti, sia in ordine alla situazione patrimoniale complessiva delle organizzazioni di volontariato. Secondo quanto prevede l'articolo 6 della Legge 266, infatti, al momento dell'iscrizione nel suddetto Registro e ad ogni successiva periodica revisione di questo, pur in modi che saranno diversi fra Regione e Regione, in relazione ad ogni organizzazione di volontariato l'amministrazione pubblica dovrà verificare non solo la sussistenza dei "requisiti di cui all'articolo 3", ma anche "l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato". Se a ciò si aggiunge il fatto che, in base all'articolo 5 della stessa legge, tutti i beni delle organizzazioni di volontariato e le rendite da questi prodotte devono essere destinate dalle stesse organizzazioni "esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto", si può probabilmente concludere che laddove una organizzazione di volontariato acquisti a seguito di una compravendita o dell'accettazione di una donazione, di un'eredità o di un legato, un bene per finalità che non siano compatibili con lo "scopo solidaristico" e l'"assenza di fini di lucro", essa verrebbe a perdere il diritto di essere o restare iscritta nel Registro delle organizzazioni di volontariato e conseguentemente di usufruire delle norme agevolative per esse previste dalla Legge 266.
d) infine va sottolineato il fatto che il legislatore della Legge 266, quando ha voluto applicare alle associazioni di volontariato non riconosciute norme che invece sarebbero proprie delle associazioni riconosciute (come ad esempio nel caso degli articoli 2659 e 2660 del codice civile in materia di trascrizioni immobiliari) lo ha fatto espressamente. E poiché per quanto riguarda l'articolo 17 del codice civile concernente appunto l'autorizzazione governativa, la Legge 266 non opera alcuno specifico rinvio, si potrebbe allora individuare in questo fatto un ulteriore argomento che confermerebbe la predetta non applicabilità del regime autorizzatorio alle associazioni in questione.

6. (segue) organizzazioni di volontariato, fondazioni e comitati.

Per quanto riguarda le fondazioni, se si tiene presente il fatto che sulla base dell'articolo 3 le organizzazioni di volontariato devono avvalersi "in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali (...) dei propri aderenti", potremmo essere propensi ad escludere che tali organizzazioni possano assumere la veste giuridica delle fondazioni, il cui connotato fondamentale è tradizionalmente individuato nella prevalenza dell'elemento patrimoniale su quello personale. In realtà questo non è l'unico modello di fondazione esistente. Ce n'è anche uno, corrispondente alla c.d. 'fondazione-organizzazione', che presenta degli importanti tratti di rottura con il modello tradizionale. In particolare, infatti, si può individuare in esso, accanto ad un elemento patrimoniale, anche un elemento personale, costituito dagli amministratori dei fondi di cui è dotata la fondazione per lo svolgimento della propria attività: e questo elemento personale, essendo un po' il centro propulsore di tutta l'attività dell'ente (attività che peraltro deve sempre restare esclusivamente nell'ambito delle finalità fissate statutariamente), permette il superamento della tendenziale prevalenza del dato patrimoniale

quale elemento caratterizzante la natura della fondazione.

In questi termini, bene inteso, niente vieta che un'organizzazione di volontariato assuma la veste giuridica della fondazione. I volontari non sarebbero i destinatari dell'erogazione di fondi da parte della fondazione, ma ne sarebbero gli amministratori, potendo partecipare alle decisioni in ordine alla gestione del patrimonio nei limiti e nei modi stabiliti dall'atto costitutivo e dallo statuto della fondazione stessa. Essi svolgerebbero, in altre parole, una funzione strumentale alla erogazione dei fondi della fondazione. I volontari, invece, non potrebbero né mutare la destinazione del patrimonio, né modificare altra determinazione (tra cui ad esempio, quella relativa ai criteri di ammissione o di esclusione degli aderenti, la cui presenza è necessaria ai sensi dell'articolo 3 della Legge 266) contenuta nei due atti prima menzionati. Per il resto non ci sono altre particolari notazioni da fare, salvo rimandare a quanto già detto in relazione alle associazioni con personalità giuridica ed alle specifiche norme contenute nel codice civile in materia di fondazioni.

Per quanto riguarda, invece, le fondazioni prive di personalità giuridica sono estremamente incerte le posizioni della dottrina sulla loro possibile compatibilità con le organizzazioni di volontariato. Si preferisce però in questa sede non affrontare la problematica connessa a questa eventuale compatibilità, perché essa coinvolgerebbe aspetti giuridici che esulerebbero dall'ambito di questa indagine. Inoltre, data proprio l'incertezza cui si è appena accennato, per il momento non è certo consigliabile, per una organizzazione di volontariato che voglia accedere ai benefici della Legge 266, di assumere la forma giuridica delle fondazioni senza personalità giuridica.

Anche per quanto concerne i comitati ci si limiterà a pochi accenni, rinviando per il resto alla disciplina codicistica. Essi sono costituiti normalmente allo scopo di perseguire uno scopo generalmente di interesse pubblico o comunque non proprio dei membri che lo costituiscono. Da questo punto di vista pertanto non ci dovrebbero essere problemi a configurare un'organizzazione di volontariato anche come comitato. Dei dubbi però sussistono. I comitati sono infatti organizzazioni che per loro natura sono sempre temporanee, in quanto si sciolgono una volta che sia stato raggiunto il loro obiettivo con l'erogazione dei fondi raccolti. Ci si deve pertanto chiedere se la Legge 266 si riferisca solo ad organizzazioni che abbiano una struttura tendenzialmente stabile oppure si ricomprenda anche quelle, come appunto i comitati, che hanno per loro natura una 'vita' temporanea. Questa seconda soluzione è probabilmente quella esatta. Poiché, infatti, tutte le organizzazioni possono nel tempo sciogliersi (e non a caso anche la Legge 266 ha dettato delle norme che disciplinano specificamente questo profilo), e non si vede alcuna differenza sostanziale tra un'organizzazione il cui scioglimento è fin dall'inizio programmato ed un'altra invece di cui non si sa ancora quando tale ipotesi si verificherà. In altre parole ciò che rileva ai fini dell'iscrizione nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato è che un'organizzazione in quanto tale, anche nella forma di comitato, sussista al momento della suddetta iscrizione. Naturalmente si deve trattare di un'organizzazione-comitato che possegga i requisiti dello scopo solidaristico e dell'assenza di fini di lucro voluti, come già ampiamente illustrato, dalla Legge 266.

7. Accordi degli aderenti, atti costitutivi e statuti.

L'articolo 3 della Legge 266 parla di "statuti", "atti costitutivi" e "accordi degli aderenti". Questi ultimi sono gli accordi che vengono normalmente indicati per individuare la costituzione di un ente privo di personalità giuridica, mentre gli atti costitutivi sono invece gli accordi che si stipulano in relazione ad enti dotati di personalità giuridica. Per i primi non si richiede una forma particolare, mentre per i secondi è richiesto a pena di inefficacia l'atto pubblico.

Sia nello statuto, sia negli accordi degli aderenti o nell'atto costitutivo sempre ai fini di individuare quelle particolari organizzazioni di volontariato che abbiano il diritto di usufruire delle particolari agevolazioni previste dalla Legge 266, devono essere contenuti alcuni specifici requisiti. L'articolo 3 della stessa legge prevede, infatti, che in essi "oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità della cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti" e che sempre in essi "devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, (...) nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti".

La lettura di quest'articolo è importante perché permette un'ulteriore delimitazione delle organizzazioni di volontariato sostenute dalla Legge 266. Non è infatti possibile ricomprendere tra queste tutti quei gruppi di persone organizzati in modo assolutamente informale ad esempio sulla base di meri accordi verbali o di atti che non abbiano quanto meno i requisiti della c.d. 'scrittura privata'. A conferma di quanto si sta sostenendo, bisogna anche ricordare che l'articolo 6 della Legge 266, tra le altre cose, impone alle organizzazioni di volontariato che facciano richiesta di iscrizione nell'apposito Registro, di allegare a questa una copia dei suddetti atti: è implicito in una simile disposizione che si richiede la stesura almeno di un atto scritto perché si possa parlare di organizzazione di volontariato. Non è escluso peraltro che le leggi regionali istitutive di questi Registri prevedano che tali organizzazioni debbano redigere il loro atto costitutivo ed il loro statuto con 'scritture private autenticate' o con 'atto pubblico', cioè con atti aventi particolari requisiti formali.

Per quanto riguarda una rapida disamina dei singoli requisiti, si può sottolineare che:

a) l'affermazione espressa della assenza di lucro e della gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti, nell'ambito dei suddetti atti serve, ai membri dell'organizzazione di volontariato per capire la finalità altruistica del loro impegno, e alla pubblica autorità per verificare la sussistenza di quegli elementi fondamentali che tale organizzazione deve avere ai fini dell'iscrizione nell'apposito Registro.
b) la democraticità della struttura associativa da un punto di vista giuridico è idonea ad assumere una gamma indefinita di significati alcuni dei quali (come ad esempio la elettività delle cariche direttive, gli obblighi di trasparenza nella gestione dei beni dell'organizzazione, la presenza di diritti ed obblighi fissati statutariamente, etc...) sono peraltro specificati dallo stesso articolo 3 della Legge 266. Non bisogna, però, sforzarsi più di tanto per dare uno specifico contenuto al significato di 'democraticità della struttura', in quanto è probabilmente tale democraticità sia stata verosimilmente pensata dal legislatore quale canone interpretativo di tutti quegli altri elementi che vanno poi concretamente a formare gli statuti e gli atti costitutivi delle varie organizzazioni di volontariato.
c) L'elencazione dei diritti e degli obblighi di cui deve essere titolare ogni membro di un'organizzazione di volontariato serve invece ad indicare, da un lato, i modi in cui esso può partecipare alla vita ed alla gestione dell'organizzazione e, dall'altro, le prestazioni personali o patrimoniali che esso è tenuto a conferire alla stessa. Inoltre una determinazione di questo genere dovrebbe probabilmente tenere conto del tipo di attività svolta dall'organizzazione e delle specifiche attitudini o competenze, in relazione a questa, dei singoli membri.
d) Per quanto riguarda infine i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti all'organizzazione di volontariato, bisogna invece cercare di capire quali limiti quest'ultima debba rispettare in ordine alla determi-

nazione concreta del loro contenuto. La Legge 266 dice espressamente solo che ogni organizzazione di volontariato deve indicare quali siano questi criteri. Tuttavia da una lettura complessiva della stessa Legge, si possono trarre ulteriori e soprattutto utili indicazioni. Date, infatti, le finalità di solidarietà e di altruismo che vengono a connotare in maniera specifica gli enti di volontariato, potrebbe seriamente dubitarsi della legittimità di clausole statutarie che stabiliscano a questo proposito requisiti diversi ed ulteriori rispetto a quello della seria disponibilità a prestare gratuitamente e per pura vocazione solidaristica all'interno della struttura organizzativa la propria attività. Solo nei casi in cui l'organizzazione di volontariato venga costituita per fornire a chi ne abbia bisogno prestazioni di tipo specialistico (ad esempio un particolare tipo di assistenza medica), potrebbe invece esserci la necessità di prevedere requisiti d'ammissione che richiedano il possesso di determinate competenze tecniche, scientifiche o artistiche.

8. Fondo comune delle organizzazione di volontariato.

Il c.d. fondo comune delle organizzazioni di volontariato è costituito dall'insieme dei beni di cui esse sono titolari. Di tale profilo si occupa espressamente l'articolo 5 della Legge 266, il quale fa un elenco delle risorse grazie alle quali le organizzazioni di volontariato possono effettivamente funzionare e svolgere la propria attività. Non pare qui utile domandarsi se si tratti di un elenco tassativo o meno, perché è talmente omnicomprensivo che non si vede bene con quale altro tipo di risorsa economica tali organizzazione possano concretamente incrementare il proprio fondo comune.

In base al suddetto articolo della Legge 266, le risorse economiche possono dividersi in due categorie fondamentali.

La prima è costituita da tutte quelle risorse che le organizzazioni di volontariato sono in grado di acquisire con i normali strumenti di diritto privato. Tra queste si possono ricomprendere:

1) i contributi degli aderenti;
2) i contributi di privati;
3) donazioni e lasciti testamentari;
4) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Per quanto riguarda i profili connessi specificamente all'acquisto di alcune di queste risorse o allo svolgimento in particolare di attività commerciali si rimanda a quanto già detto volta volta nel corso di questo testo.

La seconda categoria di risorse è invece composta da quegli introiti che le organizzazioni di volontariato possono incamerare utilizzando strumenti di diritto pubblico. Nell'ambito di questo tipo di risorse si possono ricomprendere:

1) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
2) i rimborsi derivanti da convenzioni;
3) i contributi di organismi internazionali.

Anche per questa seconda categoria di risorse non si tratteranno qui le problematiche ad essa connesse, ma si rinvia ai successivi paragrafi.

Infine, l'articolo 5 della suddetta legge si occupa dei casi di scioglimento, cessazione o di estinzione delle organizzazioni di volontariato stabilendo che "indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile".

In relazione a questa norma, bisogna seppur sinteticamente esaminare alcuni profili.

Il primo concerne la individuazione dei singoli casi in cui si possono verificare le ipotesi di scioglimento, cessazione o estinzione. A questo proposito si deve subito sottolineare che l'articolo 5 utilizza una terminologia direttamente mutuata dal codice civile in relazione appunto al venir meno degli enti collettivi. Ed è pertanto pensando alle norme del codice civile ed alle elaborazioni fatte dalla dottrina in tema di vicende estintive di enti collettivi che si possono individuare anche in relazione alle organizzazione di volontariato alcune ipotesi di scioglimento, cessazione o estinzione:

- nella volontà degli aderenti;
- nell'impossibilità sopravvenuta del perseguimento delle proprie finalità dovuta ad esempio alla perdita del patrimonio o al mancato funzionamento dell'ente o più semplicemente al cambiamento della legislazione vigente;
- nel raggiungimento dello scopo (nel caso si tratti di comitati);
- nel venir meno degli associati (e qui si porrebbe il problema di sapere se è applicabile l'articolo 27 del codice civile in base al quale l'ente non si estingue fintantoché non vengono meno tutti gli associati: si tratta infatti di una norma cha lascia aperta la possibilità dell'esistenza di un ente collettivo costituito da una sola persona. Proprio per questo fatto, però, essa non pare applicabile alle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 266 che necessitano sempre effettivamente di una pluralità di soggetti per avere un senso).

Ci si chiede poi cosa succeda in caso di cancellazione dal Registro delle organizzazioni di volontariato. Premettendo che non è qui importante sapere se tale cancellazione sia avvenuta d'autorità per il venir meno dei requisiti di legge o per richiesta delle stesse organizzazioni, probabilmente un simile atto non comporta il venir meno, cioè l'estinguersi, dell'organizzazione in quanto tale, ma solo la inapplicabilità per essa da quel momento in poi delle norme di *favor* della Legge 266.

Resta da guardare il profilo attinente alla devoluzione dei beni residui. A questo proposito, sempre in base all'articolo 5, si è già detto che le organizzazioni di volontariato possono indicare nei propri statuti altre organizzazioni, "operanti in identico o analogo settore" cui appunto trasferire questi beni al momento del loro scioglimento o della loro estinzione". È importante però sottolineare che si deve necessariamente trattare di un'organizzazione, la quale, pur agendo nel medesimo campo o in uno quantomeno simile, persegua al tempo stesso finalità di volontariato. Resta aperto invece il problema se ai fini di tale individuazione abbia un qualche rilievo il fatto che l'organizzazione prescelta sia o meno iscritta nel Registro delle organizzazioni di volontariato: niente peraltro fa pensare che si debba seguire la tesi più restrittiva.

Nel caso in cui nello statuto di un'organizzazione di volontariato non ci sia alcuna norma che indichi a quale altra organizzazione devolvere i beni residui, si opererà tale operazione, sempre secondo i medesimi criteri, sulla base di quanto disposto nel codice civile. Non si specifica però nella Legge 266 a quali articoli del codice concretamente si voglia rinviare. Le uniche norme che sembrano compatibili con una simile fattispecie sono quelle contenute negli articoli 27, 28 e 31 in materia di persone giuridiche private: tali norme si applicheranno pertanto anche a quelle organizzazioni di volontariato che invece erano prive di personalità giuridica.

9. Possibilità di configurare l'Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti come organizzazione di volontariato.

Alla fine di questo lungo *excursus* su cosa siano le organizzazioni di volontariato e su quali di queste possano accedere ai benefici previsti dalla Legge 266, ci chiediamo adesso se, in particolare, l'Associazione Amici dei Musei possa o meno essere considerata un'organizzazione di volontariato ed usufruire pertanto dei suddetti 'benefici'. Alla luce di quanto detto finora non dovrebbero esserci ostacoli particolari per ammettere con una certa sicurezza la configurabilità di una simile ipotesi.

In primo luogo infatti tale Associazione opera nel campo dei beni artistici e culturali, che è pacificamente ricompreso dall'articolo 1 della Legge 266 nell'ambito di quei settori in cui si riconosce la funzione sociale ed il valore solidaristico espressi dal volontariato.

In secondo luogo lo Statuto dell'Associazione non presenta aspetti di incompatibilità con i requisiti richiesti dalla Legge 266 per le organizzazioni di volontariato ed illustrati nei paragrafi precedenti. A questo proposito, infatti, bisogna in particolare ricordare gli articoli 1 e 2 del suddetto Statuto. Il primo afferma che Gli Amici dei Musei non si propongono di realizzare "alcuno scopo di lucro". Il secondo invece, elencando le finalità che tale Associazione intende perseguire, dice che essa "si propone:

a) di affiancare e aiutare tutte le iniziative dei musei di Firenze e della sua provincia, sia dello Stato che di Enti locali, o di Fondazioni, prestando la propria opera, sia direttamente, sia indirettamente, attraverso contributi economici;
b) di promuovere periodicamente visite ai musei e ai monumenti, incontri con personalità della cultura e dell'arte, conferenze di arte e di storia per la maggior conoscenza del patrimonio artistico collaborando altresì ad iniziative inerenti ad esposizioni, rassegne, ecc.;
c) di promuovere e facilitare, anche con la diretta partecipazione, l'istituzione di nuovi musei o raccolte di beni culturali; la costituzione di enti, società anche cooperative per la diffusione e la conoscenza dei beni culturali; acquisti, lasciti, donazioni e depositi di opere d'arte e cimeli, onde incrementare le collezioni esistenti, nonché prestare ogni opportuna assistenza per le pratiche relative;
d) di collaborare nell'opera di sorveglianza e di custodia".

Peraltro, prima di concludere in via definitiva il problema del rapporto tra Associazione degli Amici dei Musei ed organizzazioni di volontariato, bisogna dar conto di una possibile perplessità che comunque potrebbe essere sollevata in relazione alla configurabilità della prima nell'ambito delle seconde.

Gli Amici dei Musei, infatti, in attuazione dell'articolo 2 lett. c) del loro Statuto, organizzano tra le altre cose cicli di lezioni, conferenze, visite guidate nei musei, viaggi culturali in città italiane ed estere, ed altro ancora, a beneficio in via principale se non esclusiva dei propri soci. In questi casi non sembrerebbe pertanto di poter affermare che essi perseguano finalità altruistiche.

In realtà però una osservazione di questo genere, pur essendo verissima, non sembra assolutamente sufficiente ad inficiare la tesi qui sostenuta. Le attività sopra discusse infatti costituiscono solo una parte di quelle effettivamente svolte dall'Associazione Amici dei Musei e sulla base dell'articolo 5 della Legge 266, laddove si permette ad un'associazione di volontariato di esercitare in via marginale un'attività commerciale (la quale certo non rispecchia le finalità proprie del volontariato), implicitamente si afferma che non tutto quello che viene fatto da un organizzazione di volontariato deve avere necessariamente le caratteristiche proprie di quest'ultimo.

Inoltre si può qui richiamare l'articolo 2 della L.R. Toscana il quale, definendo l'attività di volontariato, specifica che questa deve essere rivolta "alla generalità dei cittadini e non esclusivamente ai membri dell'organizzazione". Anche in questo caso infatti tale norma ci dice implicitamente che non si esclude totalmente l'ipotesi che pure gli aderenti ad un'organizzazione di volontariato possano godere in parte di alcune delle attività svolte da quest'ultima.

È consigliabile tuttavia riesaminare attentamente lo "statuto" della propria associazione per togliere, chiarire ed integrare con quanto prescrive la legge. A tale scopo molto opportuno è il "pro-memoria" elaborato dalla Regione Toscana con il quale sommariamente si menzionano i requisiti essenziali richiesti dalla legge perché l'associazione possa essere iscritta nel Registro regionale del volontariato.

Un confronto tra ciò che dice o non dice lo statuto vigente della associazione con questo pro-memoria, consente più agevolmente di rilevare le eventuali deficienze dello statuto dell'associazione, alle quali si può porre facile rimedio con le opportune modifiche dello statuto stesso approvato da un'apposita assemblea straordinaria.

Peraltro occorre tener presente che per quanto riguarda le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della Legge 266, questo stesso articolo stabilisce che negli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato deve essere espressamente previsto che esse perseguano "esclusivamente" fini di solidarietà.

Sulla base di questa norma si può pertanto argomentare che quelle organizzazioni di volontariato che intendano specificamente usufruire di tali benefici fiscali non possano in alcun modo svolgere attività allo scopo di soddisfare gli interessi dei propri aderenti. Si può concludere allora escludendo che l'Associazione degli Amici dei Musei anche quando sia iscritta nell'apposito Registro delle organizzazioni di volontariato possa godere delle agevolazioni fiscali di cui al su citato articolo 8.

Riteniamo però utile suggerire, per ovviare a questa limitazione, la costituzione in seno a questa Associazione di una apposita autonoma 'Sezione' finalizzata esclusivamente al compimento di finalità altruistiche, disciplinando l'iscrizione dei soci e l'attività della 'Sezione' medesima con l'osservanza di tutte le modalità e le condizioni previste dalla Legge 266.

Per ulteriori specificazioni riguardanti il godimento delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 si rinvia peraltro all'apposito capitolo di questo 'Quaderno'.

10. I contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche alle organizzazioni di volontariato.

Sulla base dell'articolo 5 della Legge 266 le organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito Registro istituito ai sensi di questa stessa legge in ogni Regione, possono ricevere dallo Stato o da altri Enti o Istituzioni pubbliche "contributi" economici a sostegno della loro attività. A differenza però dei contributi che le suddette organizzazioni possono ricevere da parte di privati senza dover sottostare ad alcun vincolo specifico di destinazione, salvo naturalmente quanto da esse stesse stabilito nei propri statuti, quando si tratta di contributi pubblici le organizzazioni di volontariato beneficiarie non hanno invece altrettanta libertà. Sempre ai sensi dell'articolo 5, infatti, con la chiara finalità di impedire arbitrarie utilizzazioni di denaro pubblico, si è previsto che possano essere dati contributi alle organizzazioni di volontariato solo ed esclusivamente a "sostegno di specifiche e documentate attività o progetti", imponendo pertanto uno specifico vincolo di destinazione alle somme così percepite. In altre parole sarà illegittimo quel contributo pubblico concesso genericamente a sostegno dell'attività svolta da una organizzazione di volontariato, senza che questo sia giustificato da una idonea documentazione e da un impegno da parte dell'organizzazione di volontariato a realizzare una specifica attività o un altrettanto specifico progetto. È inutile dire che in sede applicativa i problemi si porranno soprattutto nel definire quale sia il grado di determinatezza necessario affinché un progetto di attività possa legittimamente ottenere la concessione di un contributo pubblico.

Inoltre, sempre in relazione a questi contributi, bisogna aggiungere che la legittimità della loro concessione è peraltro non solo vincolata al rispetto dei requisiti previsti dalla Legge 266, ma anche subordinata a quanto in proposito stabilito dalle leggi, dai regolamenti e dagli statuti che regolano le attività ed i poteri degli enti pubblici che devono in concreto erogare il finanziamento. Solo se è espressamente previsto e nei limiti e nei modi previsti nei suddetti atti normativi (leggi, regolamenti e statuti), l'ente pubblico in questione potrà effettivamente deliberare di destinare parte delle proprie entrate per un contributo ad un'organizzazione di volontariato.

11. Le convenzioni che le organizzazioni di volontariato possono stipulare con soggetti pubblici:

A) ***Il ruolo delle convenzioni nell'ambito degli incentivi previsti dalla Legge 266 sul volontariato.***

Nell'ambito degli strumenti di contatto, previsti nella Legge 266, tra le organizza-

zioni di volontariato ed i soggetti pubblici, le convenzioni assumono un ruolo di particolare rilevanza, sia per la realizzazione dei fini solidaristici che la stessa Legge 266 intende perseguire, sia per gli specifici problemi che la loro concreta utilizzazione comporta. Per quanto riguarda il primo profilo, infatti, le convenzioni rappresentano uno dei mezzi di incentivo o di sostegno dell'attività svolta dalle organizzazioni di volontariato, mentre per quanto riguarda il secondo esse, proprio in virtù dello stretto rapporto che si viene o che si può venire ad instaurare tra tali organizzazioni ed i soggetti pubblici, rischiano indubbiamente di influenzare la natura stessa o il modo di agire delle organizzazioni di volontariato. C'è infatti sempre il rischio, come è stato anche sottolineato durante i lavori preparatori della Legge 266, che la necessità di acquisire quei requisiti stabiliti dalla legge per la stipulazione di una convenzione, da un lato, e l'assunzione degli obblighi connessi a tale convenzione, dall'altro, comportino per le organizzazioni di volontariato una notevole perdita di autonomia e più in particolare di autonomia organizzativa: detto in altre parole c'è il rischio che si verifichi – come qualcuno l'ha definita – una 'burocratizzazione' delle organizzazioni di volontariato che sarebbe certamente in contrasto con i principi espressi dalla Legge 266.

Prima di procedere a questo punto ad un'analisi più puntuale della disciplina relativa alle convenzioni tra le organizzazioni di volontariato e le amministrazioni pubbliche, è opportuno fare ancora alcune considerazioni di carattere preliminare.

Anzitutto è bene sottolineare che le convenzioni di cui alla Legge 266 costituiscono per le amministrazioni pubbliche uno strumento grazie al quale garantire ai cittadini il godimento di beni e servizi sociali o culturali, ottenendo al tempo stesso un ulteriore duplice risultato.

Da un lato, infatti, si coinvolgono dei privati cittadini nella produzione di questi beni e servizi ed è indubbio che l'incentivazione di una situazione di questo tipo – come già accennato sopra – favorisce la realizzazione di quegli scopi solidaristici il cui perseguimento sta alla base non solo della Legge 266, ma anche della stessa Costituzione.

Da un altro lato, inoltre, si permette di superare un certo *modus agendi* delle amministrazioni pubbliche di tipo prettamente assistenziale, nel senso che queste non si trovano più a dover finanziare – o quantomeno a dover finanziare interamente – attività che, pur soddisfacendo interessi collettivi, da un punto di vista economico sono assolutamente improduttive. A quest'ultimo proposito, però, bisogna fare un'importante precisazione. Se infatti le amministrazioni pubbliche certamente possono servirsi delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato, questo peraltro non significa che esse possano in questo modo sollevarsi dal proprio obbligo e responsabilità istituzionale di compiere quelle stesse attività. Le convenzioni sono uno strumento importante per aiutare nel senso di integrare l'azione comunque svolta dall'amministrazione pubblica. Laddove invece ci si serve delle convenzioni per utilizzare il volontariato solo a fini *tout court* sostitutori di quanto deve essere realizzato dalla suddetta amministrazione si fa di queste un uso assolutamente improprio o, per meglio dire assolutamente illegittimo.

Se qualche dubbio poteva sussistere nel seguire una simile impostazione, alcune Regioni hanno provveduto in sede di attuazione della Legge 266 a chiarirli in modo inequivocabile. In particolare, basti qui citare a titolo di esempio la L.R. Toscana 28 del 1993, la quale all'articolo 10 stabilisce che "... l'attività convenzionata deve consistere in prestazioni integrative e non sostitutive di quelle erogate dai servizi pubblici...".

Inoltre le amministrazioni pubbliche restano in una certa misura sempre responsabili di quanto concretamente fatto da una data organizzazione di volontariato a seguito della stipulazione di una convenzione. Non a caso infatti la Legge 266 ha previsto tutta una serie di controlli diretti ed indiretti che le prime devono esercitare sulle seconde. Per quanto riguarda i controlli diretti, l'articolo 7 della suddetta Legge stabilisce che nelle convenzioni in questione devono essere previste "forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità". Per quanto concerne invece i controlli indiretti, ci riferiamo qui a quelle verifiche periodiche che le amministrazioni regionali specificamente devono fare sulle organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito Registro di cui all'articolo 6 della Legge 266.

B) *La disciplina delle convenzioni alla luce della Legge 266.*

Nel diritto amministrativo il termine 'convenzione' è normalmente utilizzato per indicare un particolare istituto sulla cui natura e sulle cui peculiarità la dottrina non riesce ancora a trovare soluzioni univoche per l'intricato sovrapporsi in esso di schemi pubblicistici e di schemi privatistici (v. Falcon, D'Alberti, Sorace e Marzuoli). In questa sede però ci basterà evidenziare il fatto che in una convenzione c'è sostanzialmente la stipulazione di un accordo dal quale discendono per le parti reciproci diritti ed obblighi. Lasciamo invece da parte la risoluzione dei problemi relativi al rapporto tra il contenuto di questo accordo e l'atto amministrativo con cui la Pubblica Amministrazione esercita i poteri ad essa attribuiti: si tratta infatti di aspetti che al tempo stesso sono estremamente complessi e che in fondo esulano dal tema specifico di cui ci stiamo occupando.

Una volta stabilito pertanto in termini molto generici cosa sono le convenzioni, bisognerà adesso cercare di analizzare cosa stabilisce la Legge 266 in relazione a quelle specifiche convenzioni che possono essere stipulate dalle amministrazioni pubbliche con le organizzazioni di volontariato. Per quanto riguarda questa legge vengono in rilievo specificamente quattro disposizioni:

a) l'articolo 7, che detta norme in generale sui soggetti che possono concretamente stipulare una convenzione, sull'oggetto e su alcuni contenuti minimi che questa deve avere.
b) l'articolo 10, co. 2, lett. c) ed e), che demandano alle Regione la predisposizione della "disciplina dei requisiti e dei criteri che danno titolo di priorità nella scelta della organizzazione per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento" e la disciplina delle "condizioni e delle forme di finanziamento di sostegno delle attività di volontariato".
c) l'articolo 5 che indica tra le risorse economiche delle organizzazioni di volontariato anche i "rimborsi derivanti da convenzioni".
d) l'articolo 4 che impone alle organizzazioni di "assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché la responsabilità civile verso i terzi".

Sulla base della disciplina contenuta in queste disposizioni si possono fare alcune notazioni di carattere generale.

In primo luogo, tutte le convenzioni dovranno essere redatte con atto scritto perché questo è il requisito minimo per garantire la predisposizione (e dunque la controllabilità anche in sede giurisdizionale) di convenzioni stipulate nel rispetto dei canoni previsti dalla Legge 266.

In secondo luogo tutte le convenzioni di questo tipo (v. Perfetti, Rossi) devono garantire una certa stabilità nel rapporto che si viene ad instaurare tra l'organizzazione di volontariato e l'amministrazione pubblica. All'articolo 7 della Legge 266, infatti, si prevede espressamente che nella stipulazione della convenzione venga data garanzia dell'esistenza di "condizioni necessarie a svolgere *con continuità* le attività oggetto della convenzione". Quel finanziamento che pertanto fosse dato a sostegno di una singola specifica (nonché documentata) azione, non potrebbe essere considerato alla stregua

di una somma erogata a titolo di rimborso di una convenzione (articolo 5 lett. f)), ma soltanto quale generico contributo pubblico concesso *una tantum* (articolo 5 lett. c)): e questo discorso vale pur con la consapevolezza – come vedremo al subito dopo – che non tutte le convenzioni sono necessariamente caratterizzate dall'erogazione da parte dell'ente pubblico di una controprestazione economica.

In terzo luogo bisogna considerare il problema della sussistenza o meno in capo all'amministrazione dell'obbligo di corrispondere all'organizzazione di volontariato una 'controprestazione economica'. A questo proposito la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 75 del 1992, ha sostenuto la tesi dell'esistenza di quest'obbligo dicendo che la mancanza di una qualsivoglia forma di sostegno finanziario farebbe venir meno "non soltanto le finalità giustificative della legge stessa, ma anche quei valori costituzionali sottesi al riconoscimento e allo sviluppo del volontariato". Se però sono chiare le intenzioni che hanno spinto la Corte a pronunciare simili affermazioni, non sembra in realtà di poter pienamente concordare con essa. Nell'ottica del legislatore della Legge 266, infatti, la stipulazione di una convenzione deve essere uno strumento d'incentivo e di sostegno delle attività di volontariato. Ma da questo punto di vista tale finalità non viene meno per il solo fatto che nella convenzione non sia previsto un finanziamento pubblico. E questo per due motivi specifici. In primo luogo perché il volontariato ha sempre realizzato quei principi costituzionali di cui è espressione anche quando ha svolto la propria azione senza percepire alcun tipo di finanziamento pubblico. Ed in secondo luogo perché la convenzione raggiunge il proprio scopo anche quando si limita a costituire un titolo autorizzatorio per lo svolgimento da parte dell'organizzazione di volontariato di una data attività. Anzi, in base a quest'ultima considerazione si potrebbe anche aggiungere che l'imposizione di un necessario collegamento tra convenzione ed erogazione di un finanziamento pubblico costituirebbe un notevole limite all'utilizzazione della convenzione quale strumento di incentivo dell'attività di volontariato.

Infine bisogna sottolineare il particolare rilievo che, anche nell'ambito delle convenzioni in esame, viene ad assumere l'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4 della Legge 266. Tale obbligo infatti permette alle organizzazioni di volontariato di cautelarsi dalle conseguenze economiche di cui sono responsabili di fronte al verificarsi di eventi pregiudizievoli in capo ai propri volontari od a soggetti terzi durante (ed a causa) l'adempimento di una convenzione stipulata ai sensi della Legge 266. E sono in linea con questa stessa finalità anche le disposizioni contenute nei due Decreti emanati dal Ministro dell'Industria il 14 febbraio ed il 16 novembre del 1992, che precisano il fatto che devono godere della copertura assicurativa non solo gli aderenti alle organizzazioni di volontariato, ma anche tutti coloro che prestano attività di volontariato nell'ambito di tali organizzazioni pur non essendo a queste formalmente legati da alcun rapporto associativo. Infine, sempre a questo proposito, è opportuno sottolineare l'importanza di specificare, al momento della stipulazione di ciascuna delle convenzioni in questione, quanto più possibile in maniera puntuale, da un lato, i tipi di eventi pregiudizievoli coperti da assicurazione e, dall'altro, l'entità di tale copertura: in questo modo infatti si potrà cercare di evitare preventivamente l'insorgenza di ogni contenzioso giudiziario in merito ai danni che possono prodursi durante lo svolgimento delle attività di volontariato oggetto delle convenzioni medesime.

Analizzeremo adesso nei due paragrafi che seguono i profili inerenti ai soggetti che possono stipulare le convenzioni previste dalla Legge 266 ed i loro oggetti.

C) *(segue) I soggetti che possono stipulare le convenzioni:*

Per quanto riguarda la parte pubblica, l'articolo 7 della Legge 266 stabilisce che hanno la facoltà di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato "lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici".

È un elenco che molto probabilmente può dirsi tassativo, in quanto essendo la Legge 266 una legge agevolativa, cioè una legge che prevede l'instaurazione di particolari rapporti solo con certi soggetti dell'ordinamento, sotto questo profilo non pare opportuno procedere ad un'interpretazione estensiva della norma in esame.

D'altra parte si deve anche notare come la tipologia dei soggetti pubblici, tra quelli che svolgono funzioni amministrative, considerati dall'articolo 7 è praticamente omnicomprensiva. Non si pongono pertanto problemi particolari in relazione all'esclusione di qualche ente.

Il problema poi dell'individuazione di quello specifico soggetto pubblico che possa in concreto stipulare una delle suddette convenzioni con una organizzazione di volontariato è almeno in via di principio facilmente risolvibile con l'applicazione di due criteri, uno per materia ed uno per territorio, direttamente desumibili sempre dall'articolo 7.

Il primo criterio è relativo alla materia oggetto della convenzione. L'articolo 7 indica tra i soggetti pubblici, accanto allo "Stato, alle Regioni, alle Province autonome edagli Enti locali", anche i c.d. "altri enti pubblici". L'appartenenza all'uno o all'altro gruppo è dovuta all'essere o meno un ente territoriale. Ai fini della stipulazione delle convenzioni previste dalla Legge 266, sarà competente un ente territoriale o un ente non territoriale in base al tipo di attività che deve appunto costituire l'oggetto della convenzione in questione.

Il secondo criterio comporta invece una valutazione della relazione che deve necessariamente sussistere tra l'ambito territoriale in cui effettivamente viene svolta l'attività di volontariato oggetto della convenzione e quello della competenza attribuita all'ente convenzionato: sarà pertanto legittimato a stipulare la convenzione lo Stato, la Regione o un altro Ente territoriale minore a seconda che si intenda svolgere un'attività su scala nazionale, regionale o corrispondente ad altro ente territoriale minore.

Saranno poi le norme (non interessando qui vedere di quale tipo di norme si tratti) concernenti l'organizzazione interna dell'amministrazione pubblica interessata ad individuare quali organi e quali uffici di questa siano specificamente competenti nelle varie fasi del procedimento di approvazione e di stipulazione delle convenzioni. Per quanto concerne questo aspetto non si può che restare sul generico, essendo praticamente 'infinita' la gamma dei diversi schemi normativi ed organizzativi predisposti per i più diversi tipi di enti pubblici esistenti nell'ordinamento italiano.

Per quanto riguarda il lato delle organizzazioni di volontariato, si rimanda fondamentalmente a quanto detto nel capitolo precedente a proposito dei problemi relativi alla loro individuazione. Basti qui solo fare un breve esame degli articoli 7 e 10 nelle parti in cui dettano, in relazione appunto alle organizzazioni di volontariato, dei requisiti specifici ed ulteriori che queste devono avere per poter effettivamente stipulare una convenzione con un'amministrazione pubblica.

L'articolo 7 stabilisce che le organizzazioni in questione devono essere "iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6" e devono dimostrare "attitudine e capacità operativa".

In relazione al termine dei sei mesi si è posto il problema di vedere se le Regioni potessero o meno derogarlo stabilendone eventualmente uno più lungo. A questo proposito pur essendo inclini ad escludere una simile possibilità in considerazione della già considerevole lunghezza del termine previsto dalla Legge 266, tuttavia non si può che prendere atto del fatto che almeno in via di principio è prevalsa la soluzione opposta. Se in-

fatti alcune Regioni si sono giustamente limitate a riproporre, nelle proprie leggi attuative della Legge 266, il medesimo termine dei sei mesi, altre hanno invece voluto stabilirne uno più lungo (v. L.R. Liguria) senza che questo abbia comportato alcun rilievo da parte del Governo in sede di controllo della legge regionale. Inoltre probabilmente non si può ignorare totalmente il tenore letterale dell'articolo 7 che, specificando la necessità di rispettare un termine di "almeno sei mesi", apre pertanto la strada alla fissazione anche di termini più lunghi.

Per quanto riguarda invece il requisito della dimostrazione della capacità ed attitudine operativa allo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione, si deve anzitutto dire che esso va probabilmente letto in connessione con il suddetto termine dei sei mesi, nel senso che in questo lasso di tempo l'amministrazione interessata deve svolgere tutti gli accertamenti necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di capacità ed attitudine operativa che le organizzazione di volontariato devono avere per poter stipulare una convenzione. La *ratio* di aver stabilito dei requisiti di questo tipo risiede nella volontà del legislatore, da un lato, di evitare scelte arbitrarie da parte dell'amministrazione pubblica nella individuazione dei soggetti con cui stipulare convenzioni che poi comportano a carico di quest'ultima (e dunque della collettività) oneri anche non indifferenti e, dall'altro, di voler assicurarsi che l'autorizzazione data ad un'organizzazione di volontariato per l'esercizio di un attività di pubblico interesse possa garantire effettivamente al cittadino il godimento dei beni e dei servizi connessi allo svolgimento dell'attività stessa. La verifica della capacità e dell'attitudine operativa peraltro deve essere svolta non in base a valutazioni soggettive dell'amministrazione pubblica, ma in base a criteri fissati preventivamente: a questo proposito bisogna ricordare l'articolo 10 lett. e) il quale infatti stabilisce che le leggi regionali debbano disciplinare anche "le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato". In altre parole il legislatore statale, conscio di non poter procedere nell'ambito di una c.d. 'legge-quadro' alla redazione di una disciplina eccessivamente puntuale, ha rinviato alle Regioni il compito di cercare di determinare concretamente quei presupposti e quelle forme in base alle quali ammettere le organizzazioni di volontariato alla stipulazione di una convenzione. Tale compito peraltro, pur rivestendo una funzione fondamentale in quanto permetterebbe un efficace controllo giurisdizionale sulle scelte dell'amministrazione basato anche solo su un sindacato di legittimità, presenta aspetti di grossa – per non dire insuperabile – difficoltà dovuta alla notevole vastità dei settori ed alle diverse tipologie di prestazioni che possono costituire oggetto di volontariato. Forse è pertanto per questo motivo che non bisogna troppo stupirsi se l'articolo 10 lett. e), sia rimasto sostanzialmente lettera morta, sia da parte della successiva normativa statale sia da parte di quella regionale. In proposito infatti sono state emanate solo alcune disposizioni molto generali per non dire generiche.

Il rematore: "Vince colui che in sé soltanto crede".

Sempre in relazione al problema di individuare le organizzazioni di volontariato che possono stipulare convenzione con amministrazioni pubbliche bisogna anche ricordare la lett. c) dell'articolo 10, la quale stabilisce che le Leggi regionali devono disciplinare "i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento". Anche qui certamente la *ratio* perseguita dal legislatore è quella di evitare preventivamente scelte arbitrarie da parte delle amministrazioni pubbliche nella stipulazione delle convenzioni con organizzazioni di volontariato, garantendo pertanto il rispetto del principio costituzionale di imparzialità. Ma probabilmente non è esclusa dalla *ratio* di tale norma (cfr. C. Cost. n. 75 del 1992) anche il rispetto del principio costituzionale di buon andamento, il quale rileva qui in relazione al dovere di scegliere quelle organizzazioni di volontariato che riescano a garantire un certo livello di attività sufficiente a soddisfare l'interesse pubblico che giustifica la stipulazione della convenzione.

A titolo d'esempio possiamo qui citare l'articolo 12 della L.R. Toscana 58 del 1993 il quale disciplinando appunto i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato indica in particolare "la qualificazione del personale rispetto alla prestazione da erogare, lo stretto contatto tra l'organizzazione e il territorio su cui si estende la competenza dell'amministrazione interessata, la prevalenza dell'attività svolta dai volontari rispetto a quella dei dipendenti pagati nello svolgimento specifico dell'attività oggetto della convenzione ed infine la garanzia che l'organizzazione sia in grado di garantire con continuità la presenza dei volontari". Si tratta come si può vedere di tutti aspetti che non riguardano specifici settori in cui può essere esercitato il volontariato o particolari tipologie di prestazioni sussumibili quali oggetto di convenzioni, ma che sono relativi esclusivamente ad aspetti interni dell'organizzazione di volontariato.

D) ***(segue) L'oggetto delle convenzioni:***

Né nell'articolo 7, né in alcun altro articolo della Legge 266 si dice in maniera espressa quali siano i possibili oggetti delle convenzioni stipulabili tra organizzazioni di volontariato ed amministrazioni pubbliche. E probabilmente non potrebbe che essere così data l'amplissima gamma dei settori dove può operare il volontariato. Detto questo però è possibile attraverso una lettura attenta delle norme contenute nella Legge 266 definire in linea di massima quali possono essere gli oggetti delle suddette convenzioni.

Procedendo pertanto con ordine e per successive specificazioni, si può sostenere che rientrano in tali oggetti quelle attività che:

a) in base a quanto stabilito dall'articolo 1 della Legge 266 rientrano nell'ambito di quei settori in cui lo Stato, le Regioni o gli altri Enti locali abbiano individuato delle "finalità di carattere sociale, civile o culturale" perseguibili proprio grazie al volontariato (a questo proposito si può ricordare la recente Legge Ronchey del 13.1.1993 n. 4, in base alla quale si autorizza il Ministero per i beni culturali a stipulare convenzioni di cui all'art. 7 della Legge 266 con le organizzazioni di volontariato aventi finalità culturali per assicurare l'apertura quotidiana con orari prolungati di musei, biblioteche ed archivi di Stato).
b) siano connesse con quelle attività che l'organizzazione di volontariato in questione abbia posto alla base delle sue stesse finalità statutarie (ad es. se l'organizzazione di volontariato agisce nel campo dell'assistenza sanitaria non potrà essa stessa proporsi per la stipulazione di una convenzione che abbia per oggetto un'attività di volontariato da svolgersi nel campo dei c.d. beni culturali).

In altre parole riassumendo quanto appena detto si può affermare che deve sempre sussistere una correlazione tra "l'oggetto della convenzione, da una parte, e le finalità individuate dal legislatore (statale, regionale o provinciale) e concretamente perseguite dall'organizzazione, dall'altra" (citaz. E. Rossi e F. Rigani).

A questo punto però bisogna fare delle precisazioni ulteriori. Si è posto poi il problema se possa rientrare o meno nell'ambito del rapporto convenzionale anche un eventuale impegno da parte dell'amministrazione pubblica a permettere alle organizzazioni di volontariato di svolgere la propria attività all'interno di strutture pubbliche o strutture con esse convenzionate. La soluzione di questo problema dipende da come è strutturata la convenzione nel caso concreto. Le convenzioni previste dall'articolo 7 della Legge 266 infatti sono finalizzate essenzialmente a far assumere alle organizzazioni di volontariato l'incarico di fornire alla collettività la produzione di determinati beni e servizi. Alla dottrina prevalente non pare che le caratteristiche fondamentali di questo particolare tipo di convenzioni siano inficiate se, a fronte degli impegni che l'organizzazione di volontariato si è fatta carico, l'amministrazione pubblica dal canto suo collabora non solo autorizzando l'attività medesima ed eventualmente rimborsando le spese sostenute, ma anche mettendo a disposizione delle suddette organizzazione le proprie strutture costituite da immobili, mezzi ed uomini. Il discorso cambia invece laddove l'oggetto della convenzione sia costituito esclusivamente da un obbligo di fare a carico dell'amministrazione pubblica. In questo secondo caso infatti non saremmo più nell'ambito delle convenzioni previste dall'articolo 7, ma in un altro ambito di rapporti tra le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato: rapporti che beninteso si possono legittimamente instaurare. Anzi di questo specifico profilo si occupa l'articolo 10 lett. a) rinviando peraltro ad una disciplina più puntuale che deve essere emanata dalle Regioni.

Un altro importante interrogativo che bisogna porsi è quello della possibilità di stipulare una convenzione avente ad oggetto un servizio pubblico locale. La Legge 142 del 1990 sulle autonomie locali prevede all'articolo 22 che i Comuni o le Provincie, nell'ambito delle loro rispettive competenze, diano in concessione a terzi la gestione di questo tipo di servizi. Poiché tale gestione ha dei connotati sicuramente imprenditoriali, le organizzazioni di volontariato potrebbero divenire concessionarie di servizio pubblico locale solo nei limiti consentiti per lo svolgimento di tale attività dall'articolo 5 della Legge 266. Certo è comunque che l'attribuzione della gestione di un servizio pubblico locale, anche se fatta ad un'organizzazione di volontariato, dovrebbe seguire regole e forme previste negli Statuti comunali o provinciali, mentre non potrebbero applicarsi le disposizioni dell'articolo 7 della Legge 266 in tema di convenzioni.

Giovane nel tormento.

Questioni fiscali

di Stefano Ragghianti

Le associazioni senza scopo di lucro sono qualificate dal punto di vista fiscale come enti non commerciali e sono assoggettate ad una disciplina assai particolare e complessa. Ciò naturalmente se l'associazione svolge anche una attività considerata dal fisco commerciale e quindi rilevante sotto questo profilo.

Se l'ente vive esclusivamente di quote associative e contributi a fondo perduto di soci o di terzi che condividendo le finalità istituzionali dell'ente contribuiscono al suo sostentamento senza tuttavia ricevere nessuna controprestazione in cambio, non vi sono obblighi fiscali. È sufficiente che l'associazione sia in possesso di numero di codice fiscale – e non di partita IVA – per effettuare gli acquisti necessari, che venga conservata la documentazione in entrata e in uscita e per una corretta rendicontazione i responsabili possono tenere semplici scritture interne, senza particolari formalità, al fine di un corretto rapporto con gli associati e di una doverosa rendicontazione economica.

Diversa è la situazione di quella associazione che oltre ad avere le descritte entrate, effettua anche attività commerciale. Per il fisco si ha attività commerciale tutte le volte che un soggetto, anche se non per scopo principale, effettua una prestazione di servizio o una cessione di un bene verso un corrispettivo specifico che rappresenta il prezzo del contratto.

Tale situazione è quindi piuttosto frequente, poiché è frequente che le associazioni svolgano quel minimo di attività che consenta loro ulteriori entrate.

Occorre distinguere in primo luogo se tale situazione si verifica occasionalmente o abitualmente. Non è agevole distinguere i due concetti: occorre fare riferimento alla ripetitività di tali operazioni, al loro numero, alla loro prevedibilità, alla organizzazione utilizzata per il loro svolgimento e così via.

In ogni modo, se l'attività è effettivamente svolta in maniera non abituale, non sussistono i presupposti dell'imposta sul valore aggiunto e non è necessario avere numero di partita IVA né sottostare agli altri adempimenti. È possibile documentare le entrate con semplice ricevuta e dichiarare tali corrispettivi in sede di dichiarazione per le imposte dirette IRPEG e ILOR su modello 760, nonché provvedere al pagamento delle imposte. È bene essere estremamente prudenti nel valutare la occasionalità di tale attività e procedere nel senso indicato solo in casi estremamente limitati e certi. Se infatti l'attività commerciale non è occasionale, ma di fatto abituale, scattano anche per l'ente non commerciale oltre che gli adempimenti relativi alle imposte dirette, anche quelli in materia di IVA, con necessità di attribuzione di numero di partita IVA, nonché di tenuta delle scritture contabili, della liquidazione dell'imposta mensilmente o trimestralmente, della dichiarazione annuale.

Tali adempimenti riguardano naturalmente solo la parte commerciale dell'attività, poiché contributi e quote associative restano fuori campo applicazione dell'imposta. Se il soggetto svolge quindi abitualmente attività commerciale, diventa un normale soggetto passivo dell'IVA come ogni altro contri-

buente in qualsiasi forma giuridica sia organizzato, limitatamente a quella sfera commerciale dell'attività associativa. Come ogni contribuente, ha anche quindi diritto alla detrazione di imposta pagata a monte, ma ovviamente solamente per l'IVA pagata su operazioni commerciali, cioè relativa ad acquisti serviti per il conseguimento di ricavi imponibili.

Anche ai fini delle imposte dirette gli adempimenti crescono: è necessario tenere le scritture contabili, scegliendo tra una contabilità unica o una contabilità separata tra attività commerciale e attività non commerciale. Tale scelta, oltre che comportare una diversa modalità di tenuta dei libri, comporta anche una diversa modalità di determinazione della base imponibile. In caso di contabilità separata si procederà alla determinazione dell'imponibile avendo già distinto tra costi commerciali, detraibili, e costi non commerciali e quindi indetraibili.

Nel caso di contabilità unica, viceversa, si potranno detrarre per intero i soli costi commerciali e per le spese promiscue si procederà proporzionalmente in base al rapporto esistente tra entrate commerciali e totale delle entrate. Non appare questa la sede per entrare ulteriormente in dettagli tecnici, quali le differenze tra regime semplificato e regime ordinario, tenuta dei libri ed altro, poiché sembra sufficiente richiamare l'attenzione sulla necessità di tali adempimenti, ma anche sulla loro peculiarità rispetto ai 'normali' soggetti.

Un ulteriore adempimento che le associazioni possono avere riguarda la figura del così detto sostituto di imposta. È frequente che le associazioni, oltre all'opera dei volontari, si avvalgano anche di prestazioni professionali retribuite. Se vengono pagati tali compensi, al momento del pagamento l'associazione deve effettuare una ritenuta di acconto del diciannove per cento, che deve essere versata entro il giorno quindici del mese successivo all'erario, tramite concessionario per la riscossione, cioè in esattoria. Anche da questo adempimento consegue un ulteriore obbligo dichiarativo, cioè la presentazione del modello 770, relativo appunto ai compensi pagati. È bene sottolineare che questo adempimento scatta per tutti gli enti non commerciali che pagano compensi a titolo di lavoro autonomo, sia abituale che occasionale, e quindi anche per quegli enti che non svolgono affatto attività commerciale. Si deve da ultimo ricordare, ma pare evidente, che se l'associazione svolge una qualche attività soggetta a regime particolare IVA a imposte dirette, quale organizzazione di spettacoli, viaggi ecc., si applicherà tale normativa.

«Colui che prega, e poi sogna che ciò s'è avverato, non si tratta di sogno, sibbene d'insogno, in quanto i suoi desideri hanno generato la visione».

Per quanto concerne invece la legislazione speciale in materia due leggi meritano rapida citazione. La prima è la legge 398/91, estesa a tutte le associazioni senza scopo di lucro con volume di affari, si intende commerciale, fino a cento milioni di lire.

La normativa prevede vantaggi sia dal punto di vista formale, che da quello sostanziale. È infatti previsto un esonero dalla tenuta delle scritture contabili, nonché di dichiarazione annuale IVA, per quelle associazioni che hanno optato per tale regime. Dal punto di vista sostanziale invece, la determinazione delle imposte a debito, sia IVA che dirette, avviene mediante sistema forfettario che vede l'applicazione di coefficienti, in genere assai favorevoli per le associazioni. Importanti vantaggi vi sono anche in materia di esonero dalla emissione di ricevute fiscali e scontrini, obblighi ai quali invece soccombono in linea generale quelle associazioni che svolgono attività commerciale. Un provvedimento assai più ampio in materia di no-profit è stato rappresentato dalla legge quadro sul volontariato (L.266/91), tale da richiedere ben altre riflessioni, soprattutto per la sua difficoltà applicativa. In questa occasione possiamo ricordare i notevoli vantaggi che la norma comporta per le associazioni di volontariato che rientrano in ambito applicativo di tale provvedimento, quale esclusione totale dall'IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, la non imponibilità ai fini IRPEG delle attività commerciali marginali, l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili, per rimanere solo ai vantaggi di natura prevalentemente fiscale. La condizione per poter godere di tali vantaggi è quella, in primo luogo, di essere iscritti nei registri regionali del volontariato.

A tale legge tuttavia mancano ancora alcuni importanti ed anzi determinanti provvedimenti applicativi, quali per esempio la corretta individuazione del concetto di marginalità della attività commerciale. La piena e corretta applicazione di tale legge sembra la sola corretta via per una effettiva legislazione a favore del no-profit, come del resto avviene in quasi tutti gli altri paesi industrializzati, anche in presenza di sistemi tributari assai più semplici del nostro.

RIEPILOGO

ASSOCIAZIONI	OBBLIGHI IVA	OBBL. II.DD.	SOST. IMPOSTA
Che non svolgono attività commerciale	NO	NO	SI
Che svolgono attività commerciale occasionale	NO	SI	SI
Che svolgono attività commerciale abituale	SI	SI	SI
Che svolgono attività commerciale e hanno optato per la legge 398	REGIME FORFETTARIO		SI
Che rientrano nella legge 266/91	NO	NO SE MARGINALE	SI

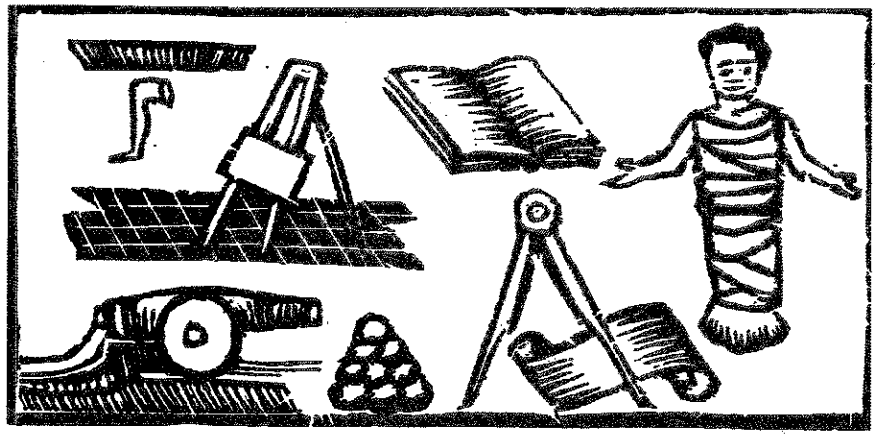

«Dirò del nascere, degli studi, del sonno».

Le xilografie di questa pagina e della pagina 26 sono tratte da: ARTEMIDORO - Libro dei sogni - Almanacco 1942, 40 xilografie, Edizioni della "Scena Illustrata", Firenze 1942.

«Spighe germoglianti fuor delle orecchie. In dono un fertile appezzamento di terreno».

Le associazioni di volontariato dei beni culturali: compiti e ruoli

di Maria Pia Bertolucci

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una crescita di attenzione attorno al tema del volontariato dei Beni Culturali, che corrisponde anche ad una crescita reale delle Associazioni del settore in questione. È opportuno fare una breve cronistoria per capire come questo sia stato possibile.

Nel 1988 il Centro Nazionale per il Volontariato, con sede a Lucca, organizzò, con il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali, della Regione Toscana, della Provincia e del Comune di Lucca, un primo Seminario di Studi "Le Associazioni di volontariato e le strutture istituzionali dei Beni Culturali". In quella sede si rilevò che molti erano i pregiudizi che entrambe le parti avevano nei confronti dell'altro interlocutore. Il Centro allora, chiese ed ottenne dal Ministero dei Beni Culturali, che fosse costituito un momento di incontro permanente che consentisse alle diverse realtà – istituzioni e associazioni – di incontrarsi e di conoscersi per poter lavorare meglio.

Nel novembre dello stesso anno presso il Ministero fu istituito un gruppo di lavoro che, formato da dirigenti del Ministero e da membri individuati dal nostro Centro – in rappresentanza delle maggiori associazioni Nazionali – ha elaborato iniziative comuni al fine di facilitare i rapporti tra le due realtà. Durante i primi incontri scaturì l'esigenza di conoscere le associazioni attive nel settore specifico dei Beni Culturali ed il Centro con il contributo della Fondazione Agnelli realizzò un primo Censimento Nazionale di tutti i gruppi ed associazioni attive nel settore, poi pubblicato tra i Quaderni della Fondazione.

Nel 1991 il Centro ha firmato assieme ai tre Direttori Generali del Ministero dei Beni Culturali (la direzione dei B.A.A.A.A.S, la Direzione degli Archivi e la Direzione delle Biblioteche) tre protocolli d'intesa per i Musei ed in genere per gli Istituti Statali, per facilitare la collaborazione tra gli stessi e le Associazioni di volontari. La legge 266/91 successivamente, ha facilitato i rapporti e da mesi le Associazioni operano in molti casi attraverso convenzioni, con le Soprintendenze e le altre strutture istituzionali dei Beni Culturali. La Legge 4/93 e la relativa circolare ministeriale del maggio 1993 (n.82/93), ulteriormente orienta gruppi ed associazioni a convenzioni con gli enti statali dei Beni Culturali.

Queste brevi precisazioni per far comprendere che i passaggi ci sono stati tutti, che il percorso è stato fatto in maniera continua e progressiva, e soprattutto per dimostrare che il volontariato non è improvvisazione, accusa che gli viene mossa molto spesso. Siamo arrivati ad oggi dopo un cammino complesso, serio ed impegnativo; e molta strada è ancora da fare.

A questo punto spontanea è la domanda: quali sono i ruoli delle Associazioni di volontariato rispetto ai Beni Culturali?

Prima di tutto è necessario identificare il volontario dei Beni Culturali. Una ricerca recente della Fondazione Agnelli evidenzia che il volontario di questo settore è un cittadino di livello scolastico medio alto, sensibile ed interessato a tutte le tematiche artistiche, legato alla propria città ed alla propria storia.

Ma quale è il ruolo del volontariato organizzato nella fruizione dei Beni Culturali?

La risposta è semplice: un ruolo a tutto tondo! Infatti essendo i volontari cittadini più sensibili di altri al patrimonio artistico, storico ecc..., sono interessati a tutelarlo, valorizzarlo e promuoverlo al massimo compiendo tutte le azioni che portano al raggiungimento delle finalità previste. I volontari possono pertanto fare una buona opera di informazione e sensibilizzazione su determinati problemi legati ad un monumento da salvare, una chiesa da restaurare ed altro e contemporaneamente possono svolgere anche un'azione concreta finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo.

Le Associazioni di volontari quindi come cassa di risonanza tra un problema e l'opinione pubblica e come momento di congiunzione tra la stessa e le istituzioni preposte; e le Associazioni come denuncia di situazioni da rimuovere e come soluzione tampone concreta ed immediata per fare fronte ad una situazione di emergenza. Un ruolo di questo tipo appare quindi più che mai intelligente perché non si limita ad una denuncia, ma contribuisce a trovare una soluzione ai tanti – troppi – problemi dei Beni Culturali del nostro Paese.

In Italia ci sono oltre 1500 Associazioni che operano, a titolo ed in forme diverse, nel settore dei Beni Culturali. Esse svolgono una preziosa azione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, ed anche delle istituzioni. Conseguono le loro finalità mediante cicli di conferenze, convegni, incontri, ecc., sono la testimonianza della ricchezza e della vivacità della nostra cittadinanza. Da un atteggiamento di osservatori – e "criticatori" – assunto nei primi anni, in questi ultimi tempi le Associazioni si sono avocate un ruolo di tipo più propositivo: operano criticando sì, ma in maniera positiva. La loro azione risulta pertanto credibile e concreta: intervengono a tamponare alcune esigenze e contemporaneamente, denunciano le cose che non vanno. Le Associazioni di volontariato quindi, come anello di congiunzione e nuclei di primo intervento tra le esigenze della gente e la "lentezza" delle Istituzioni.

È necessario però che le Associazioni facciano un ulteriore passo in avanti: in questi anni si sono fatte conoscere dall'opinione pubblica e dalle Istituzioni per la serietà dell'impegno nell'eseguire anche iniziative organizzate e progettate da altri: è il tempo che si facciano carico di gestire in proprio alcuni servizi e spazi. In particolare basterebbe pensare a quanti palazzi chiusi al pubblico potrebbero tornare a vivere se assegnati ad Associazioni: le quali potrebbero realizzarci la propria sede ed inventarci una serie di servizi (informazioni sul patrimonio artistico cittadino, una biblioteca d'arte specializzata ed altro) consentendone al contempo la fruizione da parte del pubblico. Lo stesso si può dire per edifici dismessi, sui quali le Associazioni potrebbero cercare – spesso con maggior successo rispetto agli Enti pubblici – di far confluire denaro di sponsor e privati per il relativo restauro. Ma di esempi se ne potrebbero citare moltissimi: adotta un Museo o una Chiesa, recupera il dialetto, raccogli le testimonianze della civiltà contadina ecc...

Le Associazioni devono farsi carico di un maggior ruolo politico nella gestione della cultura degli Enti pubblici: non solo "servi sciocchi" delle Amministrazioni ed esecutori passivi di decisioni altrui, ma soggetti attivi delle politiche culturali che contribuiscono alla realizzazione di programmi anche nella fase della ideazione e definizione dei progetti.

E questo non solo come attività residuale delegata dall'Ente Pubblico ma come impegno e scelta dello stesso a favore del privato sociale – anche nei Beni Culturali – che offre maggiori garanzie rispetto a imprese e agenzie che, pur legittime, sono motivate spesso da finalità che poco hanno a che fare con la Cultura con la 'C' maiuscola.

Articoliamo il resto della comunicazione a domande, al fine di facilitare la consultazione del manualetto.

I Volontari come si pongono nei confronti dell'Associazione? Che ruolo assumono?

Ogni Associazione è organizzata e diretta da un gruppo di soci e/o volontari che cerca di orientare al meglio la sensibilità e la disponibilità di ciascuno. Quando c'è armonia tra il nucleo dirigente e tutti i volontari, l'Associazione può contare su molta energia in più rispetto a condizioni e situazioni conflittuali che dovessero insorgere al proprio interno. I volontari quindi, in una Associazione armonica, sono la coscienza critica della stessa ma – analogamente a quanto avviene tra l'associazione e l'opinione pubblica – possono esserlo a condizione che siano impegnati concretamente anche per il raggiungimento delle finalità associative. I volontari "sono" quindi l'Associazione: le danno energie, sensibilità, attenzioni... e stimolo per praticare nuove "strade" ed attività.

I volontari hanno dei diritti e dei doveri?

La risposta con semplicità e saggezza è affermativa in entrambi i casi. I volontari hanno il diritto di contribuire alla crescita dell'Associazione contribuendo a dare le linee guida – direttamente o attraverso il gruppo dirigente secondo le circostanze – ed hanno il diritto di essere protagonisti del proprio impegno. E i volontari hanno il dovere di essere leali nei confronti dell'Associazione prendendo impegni calibrati alle proprie capacità ed al proprio tempo; i volontari hanno il dovere di non essere in competizione con le finalità dell'Associazione e di concorrere al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Associazione.

I potenziali volontari devono essere laureati o devono avere un bagaglio culturale elevato per iscriversi in un'Associazione per i Beni Culturali?

È da sfatare la convinzione, un tempo assai diffusa, che per iscriversi in una Associazione si dovesse avere un livello culturale medio alto. La tipologia dei servizi offerti da ciascuna Associazione di volontariato è talmente ampia che i volontari possono avvicinarsi senza remore e paure. Sarà poi compito dell'Associazione, in base ai servizi richiesti ai volontari, organizzare incontri di formazione finalizzati a rendere i volontari autonomi nei diversi ambiti di intervento.

Come si attiva un gruppo di volontariato? Quali requisiti deve avere l'Associazione per effettuare volontariato?

Nel nostro Paese c'è una legge che regolamenta i rapporti tra Associazioni e Enti pubblici: la L. 266/91 (pubblicata nell'appendice documenti) che disciplina e detta le regole per la stipula di convenzione con qualsiasi Ente Pubblico (Soprintendenza, Museo statale, un Comune ed altro), o vuole ricevere contributi da Enti pubblici per progetti specifici, deve essere iscritta nel registro regionale del volontariato, gestito da ciascuna regione. Per essere iscritta è necessario fare domanda alla Regione competente per territorio allegando la documentazione che ciascuna Regione chiede (Statuto, organigramma, breve relazione attività svolta ed in programma ecc). Ogni anno le Associazioni devono poi inviare alla Regione la documentazione dell'attività svolta e copia del proprio bilancio, per mantenere l'iscrizione attività. In realtà un gruppo di volontariato può fare attività anche fuori dall'ambito della legge, ad esempio collaborando per la gestione di una biblioteca privata o di un piccolo museo ecc.. In questi casi non necessita l'iscrizione nel registro del volontariato e l'Associazione è evidentemente esonerata da tutti gli adempimenti ad essa collegati.

Quali attività far svolgere ai volontari del settore?

Le esperienze sono molteplici, e per esemplificare ne riportiamo soltanto alcune più significative, precisando che la versatilità e l'intelligenza del volontariato sanno inventare ogni giorno forme nuove di partecipazione.

Nel settore dell'archeologia le Associazioni sono molte attive (è il settore di impegno più diffuso) e coinvolgono moltissimi giovani. Le Associazioni organizzano momenti di formazione tecnica e storica durante tutto l'anno, e nel periodo estivo (salvo situazioni ambientali particolari) promuovono campi-scuola per giovani studenti. I campi-scuola non sono propriamente dei momenti di divertimento, anzi

sono molto duri, con lezioni e ricerca per 10-12 ore al giorno, ma consentono ai ragazzi e giovani di fare esperienze molto importanti e significative alla ricerca della propria storia. Ed ogni ritrovamento, anche di un ciottolo, assume un rilievo ed un'importanza eccezionali: l'entusiasmo e lo spirito di adattamento fanno il resto! Le Associazioni archeologiche organizzano inoltre scavi archeologici in collaborazione con gli Enti preposti, facendo i rilievi dei siti, le campagne fotografiche, la schedatura degli oggetti rinvenuti... ed in genere tutte le operazioni collegate ad una campagna archeologica completa.

Un'altra esperienza preziosa, condotta da alcune Associazioni tra cui anche quelle degli Amici dei Musei, è quella dell'animazione scolastica. A Firenze gli Amici dei Musei hanno oggi migliaia di soci tra studenti e giovani. E questo perché l'Associazione, con molta lungimiranza, ha promosso da alcuni anni, conferenze nelle scuole (tesserando tutti gli alunni), visite ai monumenti più significativi della città e del territorio: in questa maniera i ragazzi hanno avuto – ed hanno – la possibilità di avvicinarsi in maniera meno formale, alle testimonianze artistiche che la genialità dei propri avi ha saputo creare e queste esperienze sono diventate parte della loro vita. La speranza è che ragazzi educati in questo senso sviluppino maggiore sensibilità ed attenzione al mondo circostante facendone tesoro anche per gli anni futuri.

Un esempio da evidenziare è quello della collezione di Costumi di Palazzo Pfanner a Lucca. Gli Amici dei Musei negli anni settanta, raccolsero tra soci e non, alcuni reperti serici di indubbia importanza e valore. Il Comune di Lucca se ne fece carico e nacque la Mostra Permanente del Costume di Palazzo Controni-Pfanner. Ed i volontari nel periodo invernale, quando la Mostra rimaneva chiusa, per anni hanno provveduto all'apertura nei giorni di sabato e festivi, all'animazione ed all'accoglienza durante tutto l'anno. L'associazione un'estate, per fare promozione della Esposizione, si è fatta carico di organizzare un ciclo di conferenze sui Musei della Moda coinvolgendo la Provincia (che ha pagato la spedizione degli inviti), la Cassa di Risparmio (che ha pagato le locandine e gli inviti), il Comune che ha provveduto all'ospitalità dei relatori, la Soprintendenza che ha dato l'apporto di carattere culturale; l'Associazione ha fatto il resto curando gli aspetti di carattere organizzativo e pagando tutte le spese varie non documentabili. Dopo ogni conferenza, è stata organizzata anche una visita guidata alla Mostra al termine della quale l'Associazione ha offerto a tutti i partecipanti (circa un centinaio) buccellato e vinsanto.

Questo esempio ci ha dato il senso davvero dell'apporto originale e creativo del volontariato ad una struttura museale. L'Associazione provvede ancora – al di là di alcuni problemi della Mostra (che speriamo momentanei e comunque da non imputarsi all'Associazione) – a sensibilizzare la cittadinanza all'attenzione verso i tessuti (Lucca è stata molto famosa nel passato per questi) e a reperire nuove donazioni: un'attività questa che non vede certo impegnati i dipendenti del Comune, che anzi rimandano, per molti problemi ed esigenze della cittadinanza, all'Associazione.

Un altro esempio interessante e uno dei più "avanzati" è a Savona. Il Comune ha firmato una convenzione con un'Associazione di Savona per la gestione del Museo di Storia patria della città. L'Associazione riceve dal Comune un contributo di £ 75.000.000 annui, e provvede al mantenimento di 5 persone per la custodia e dello stesso Direttore del Museo. Evidentemente il Museo può contare su molto di più, e cioè sull'apporto generoso e volontario di tutti i soci dell'Associazione, e per alcuni di essi, tale attività ha potuto trasformarsi in possibilità occupazionale: e questo per dimostrare che il volontariato non solo non toglie posti di lavoro ad altri, ma spesso – al contrario – ne crea di nuovi. Il Comune che cosa ci ha guadagnato? Probabilmente spende meno rispetto all'assunzione diretta di 6 persone, ma soprattutto rispetto al coinvolgimento di tutti gli iscritti dell'Associazione cosa ci ha guadagnato? Prima di tutto un ruolo certamente importante, e non solo di rivendicazione ma anche di gestione vera e continuata. Poi un contributo finanziario per le sue attività (oltre che per i collaboratori continuativi); inoltre il fatto che alcuni soci siano presenti e disponibili a tempo pieno all'Associazione (e per il Museo) consente alla stessa di poterli coinvolgere in maniera diretta e diversa anche per le attività di ideazione culturale da rivolgere agli altri soci, ai volontari ed anche ai cittadini. Ma soprattutto di questa convenzione ne ha beneficiato il Museo che è custodito di sicuro con maggior attenzione rispetto ad una gestione esclusivamente civica, più burocratizzata.

In breve:

a) gli adempimenti delle Associazioni che vogliono fare volontariato in convenzione con un qualsiasi Ente pubblico:
   1) iscrizione nel registro regionale del volontariato (da confermare annualmente inviando la relativa documentazione alla Regione);
   2) messa in essere di un registro degli aderenti che prestano attività di volontariato (a fini assicurativi) decreti del Ministero dell'Industria del 14 febbraio 1992 e del 16 novembre 1992;
   3) formazione dei volontari (da svolgere permanentemente);
   4) stipula della convenzione con l'Ente.

b) gli adempimenti di un cittadino che intende diventare volontario in un'Associazione dei Beni Culturali:
   1) contattare l'Associazione e leggere con attenzione le finalità dirette ed indirette
   2) sottoscrivere la domanda di adesione, che implica i diritti e doveri;
   3) concorrere a realizzare le finalità associative svolgendo un ruolo propositivo nei confronti dell'Associazione e degli altri iscritti.

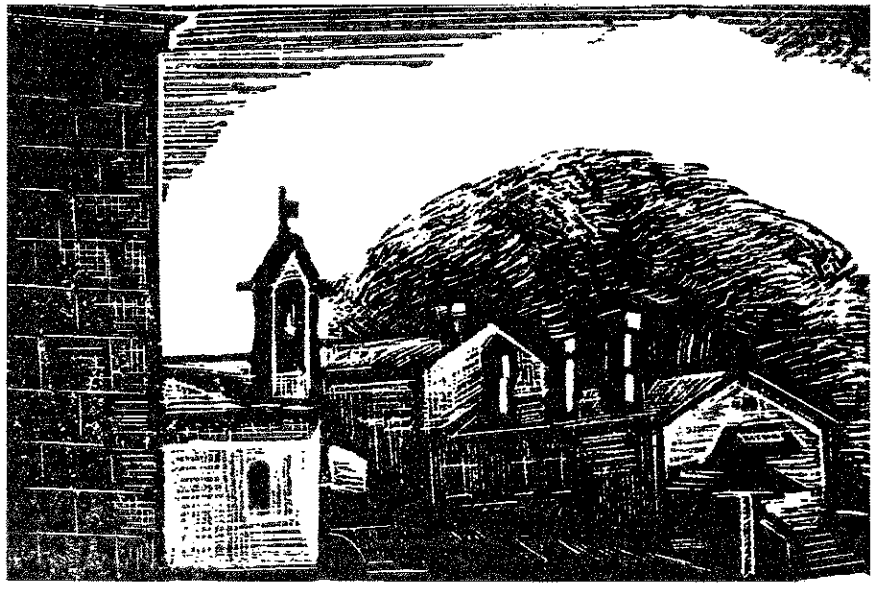

Il convento. (Da Piero Bargellini: PELLEGRINO ALLA VERNA. 7 xilografie. Stamperia della Verna, 1937).

1921, copertina ottobre-novembre.

Un appello ed un invito a tutti (o quasi) i Comuni d'Italia

di Beppe Manzotti

Signor Sindaco,
Signor Assessore alla Cultura;

chi si interessa quotidianamente di problemi culturali, sa che il patrimonio artistico italiano soffre per problemi di conservazione, derivanti da varie cause, da mancata utilizzazione, qualche volta da disinteresse, ecc..

La recente Legge Quadro sul volontariato (11.08.1991 n.266) e la successiva Legge Ronchey (14.01.1993 n.4) hanno aperto nuovi orizzonti per la possibilità di intervento di Organizzazioni di cittadini che abbiano senso civico e la voglia di contribuire attivamente in questo settore. Si tratta delle Associazioni degli Amici dei Musei e dei Monumenti e delle loro Sezioni di Volontariato.

La situazione dei beni culturali in Italia è così grave che la Pubblica Amministrazione non riesce con le sole sue forze a gestire questo immenso patrimonio: dallo Stato, alle Provincie, ai Comuni il senso di impotenza è diffuso.

La Federazione Italiana degli Amici dei Musei, sensibile a tutto quanto riguarda il patrimonio artistico e culturale nel nostro Paese, ha lanciato una iniziativa (chiamata scherzosamente "La Campagna di Italia") perché accanto ad ogni Museo (o complesso monumentale) nasca una corrispondente Associazione di Amici, che lo aiuti a ben funzionare. Non pensiamo certo che tutti rispondano, ma desideriamo che l'Amministrazione Pubblica abbia uno strumento in più, agile e senza oneri, che le consenta di recuperare un preciso ruolo nel settore dei beni culturali. Oggi, la Legge lo consente.

La Federazione è a disposizione di tutti, fornendo consulenza, statuti tipo, informazioni fiscali, ecc., a titolo del tutto gratuito per quei motivi non-profit che sono alla base del volontariato, anche quello culturale. Il Centro Nazionale per il Volontariato di Lucca (che segue tutti i "volontariati" non solo quello culturale) è anch'esso a disposizione per qualsiasi chiarimento ed aiuto in proposito.

Siamo convinti, Signor Sindaco e Signor Assessore alla Cultura, che in questo momento un piccolo sforzo di sensibilizzazione dei cittadini più generosi, potrà portare alla politica culturale dei Comuni i frutti positivi di un aiuto intelligente.

Con i migliori saluti.

FIDAM/VOLONTARIATO
Via Alfani, 39 - 50122 Firenze
Tel. 055.2336675 fax 229430
(*Beppe Manzotti*)

P.S. c/o il Centro Nazionale per il Volontariato. Via Catalani, 158 - 55100 Lucca - Tel. 0583/419500 fax 419501 si potrà chiedere di Maria Pia Bertolucci, Responsabile settore Beni Culturali.

Sia la Fidam che il Centro sono in condizioni di fornire a richiesta le leggi regionali in materia.

IL FRONTESPIZIO

MAGGIO 1932 - X

Franz Werfel. - *L' illusione della non illusione.*

Alfredo Luciani. - *L' amiche.*

Tito Casini. - *Ricordi del non poeta.*

Carlo Betocchi. - *Far nottata all' Ospedale.*

Arrigo Bugiani. - *Due vangate nel sodo.*

Piero Bargellini - *La spada di Alessandro Pavolini e il fodero di Ugo Ojetti.*

Martino Pescatore. - *Diatèssaron.*

Mario Berti. - *Il Dottor Sottile.*

Roberto Weiss. - *Canto del rospo.*

Supplizio. - *Infortuni.* - *Canto amebeo.*

Giordano Dicapi. - *Un disegno.*

FIRENZE

Direzione: Via de' Pepi, 5. *Amministrazione: Viale de' Mille, 72*

Piero Fabbri, Imp.

La Legge-quadro

Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1991

LEGGE 11 AGOSTO 1991, n. 266

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità e oggetto della legge

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Art. 2.
Attività di volontariato

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art. 3.
Organizzazioni di volontariato

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro

fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Art. 4.
Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

Art. 5.
Risorse economiche

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 6.
Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Art. 7.
Convenzioni

1. Lo stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Art. 8.
Agevolazioni fiscali

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.

3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma *1-bis* è aggiunto il seguente:

«*1-ter*. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente a fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera *a)* del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni».

4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

Art. 9.
Valutazione dell'imponibile

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.

Art. 10.
Norme regionali e delle province autonome

1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.

2. In particolare, disciplinano:

a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome;

b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;

c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;

d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;

e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;

f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

Art. 11.
Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

Art. 12.
Osservatorio nazionale per il volontariato

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;

b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;

c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;

d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;

f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;

g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;

h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;

i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera *d)* del comma 1.

Art. 13.
Limiti di applicabilità

1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Art. 14.
Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera *i)*, dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: «Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato».

3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo uti-

lizzando parzialmente l'accantonamento: «Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato».

Art. 15.
Fondi speciali presso le regioni

1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera *d)* del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 16.
Norme transitorie e finali

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 17.
Flessibilità nell'orario di lavoro

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità di orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Istrana, addì 11 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI,
Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 5:

- Si trascrive il testo degli articoli 600, 786, 2659 e 2660 del codice civile:

«Art.600 (*Enti non riconosciuti*) - Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile non è fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento.

Fino a quando l'ente non è costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi».

«Art.786 (*Donazione a ente non riconosciuto*) - La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento. La notificazione produce gli effetti indicati dall'ultimo comma dell'art. 782.

Salvo diversa disposizione del donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario».

«Art.2659 (*Nota di trascrizione*) - chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:

1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro V e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;

2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;

3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, l'autorità giudiziaria che ha pronunziato la sentenza;

4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'art. 2826.

Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione.

Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto [*Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 52*]»

«Art. 2660 (*Trascrizione degli acquisti a causa di morte*) - chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l'atto indicato dall'art. 2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base a esso.

Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o legatario e del defunto [*Numero così sostituito dall'art. 2 della legge 27 febbraio 1985, n. 52*];

2) la data di morte;

3) se la successione è devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a questo spettante;

4) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;

5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall'art. 2826;

6) la condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonché la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'art. 692».

Nota all'art. 8:

- Il testo dell'art. 17 della legge n. 408/1990 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi di sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), come modificato dall'art. 1, comma 5, della legge 25 marzo 1991, n. 102, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1991, 27, e dalla presente legge, è il seguente:

«Art.17 - 1. Il governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1991, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività delle imposizioni, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposta, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;

b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti potranno essere in tutto o in parte mantenuti solo se le finalità per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea; in relazione a tali obiettivi verrà tenuto particolarmente conto della effettiva necessità di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attività, anche in relazione alle dimensioni dell'attività, nonché delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

c) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di cui alle lettere *a)* e *b)* dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che verrà determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifici indirizzi costituzionali;

d) l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi in applicazione dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere *a), b)* e *c)* non potrà superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990.

1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, potrà essere previsto che il credito o il buono di imposta possa essere concesso anche per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di società costituite per effetto della privatizzazione di imprese pubbliche. Il credito o il buono di imposta sarà commisurato anche all'ammontare dell'acquisto o sottoscrizione e non potrà superare, per ciascuna annualità, l'importo di un milione di lire.

1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni, nonché una relazione analitica che dia conto delle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi esistenti nel campo delle imposte dirette dell'IVA, e dell'entità dei benefici fiscali da ciascuno derivanti, alla commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1 gennaio 1992, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine indicato nel comma 1».

Nota all'art. 9:

- Il testo dell'art. 20, primo comma, del D.P.R. n. 598/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche), come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. n. 954/1982 è il seguente: «Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative, ad eccezione di quelle corrisposte per specifiche prestazioni rese a tali soggetti nell'esercizio di attività commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile degli enti indicati nella lettera *c)* dell'art. 2. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto, fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali».

Nota all'art. 11:

- Il capo V della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi), reca norme sull'«accesso ai documenti amministrativi».

Nota all'art. 13:

- La Legge n. 772/1972 reca: «Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza».

Nota all'art. 15:

- Il testo dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 356/1990 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), è il seguente:

«1. Gli statuti degli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione non associativa devono conformarsi ai seguenti principi:

a) gli enti perseguono fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della istruzione, dell'arte e della sanità. Potranno essere, inoltre, mantenute le originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli. Gli enti possono compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, salvo quanto disposto alla lettera successiva, necessarie od opportune per il conseguimento di tali scopi;

b) gli enti amministrano la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria finché ne sono titolari.

Gli enti non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria, nonché possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferitaria; possono, invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie;

c) in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società;

d) gli enti, con una quota prefissata dei proventi derivanti dalle partecipazioni nelle società per azioni conferitarie, costituiscono una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società medesime. La relativa riserva può essere investita in titoli della partecipata ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

e) vanno previste norme che disciplinano il cumulo delle cariche e dei compensi;

f) gli enti possono contrarre debiti con le società in cui detengono partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse entro limiti prefissati. Per l'ammontare complessivo dei debiti deve essere fissato un limite rapportato al patrimonio;

g) i proventi di natura straordinaria non destinati alla riserva di cui alla precedente lettera *d)* ovvero a finalità gestionali dell'ente possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, alla istruzione, all'arte e alla sanità;

h) gli enti indicano la destinazione dell'eventuale residuo netto del patrimonio in caso di liquidazione».

- Il testo dell'art. 1 del citato D.Lgs. n. 356/1990 è il seguente:

«Art.1 (*Fusioni, trasformazioni e conferimenti*). - 1. Gli enti creditizi pubblici iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni, conferimenti o fusioni, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono il risparmio a breve termine ed enti che raccolgono il risparmio a medio e lungo termine.

2. Le operazioni di cui al comma precedente nonché i conferimenti d'azienda effettuati dai medesimi enti in una o più società per azioni, già iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attività svolta dall'ente conferente o rami di essa, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto».

- Si trascrivono i primi tre commi dell'art. 35 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di prima categoria, approvato con R.D. n. 967/1929, come sostituiti dall'articolo unico della legge 26 maggio 1966, n. 371:

«Le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria debbono sempre destinare cinque decimi degli utili netti annuali alla formazione ed all'aumento di una massa di rispetto.

Ove gli istituti facenti parte di una federazione non abbiano costituito tutto il proprio patrimonio quale fondo comune di garanzia della federazione, due dei predetti cinque decimi dvoranno sempre essere accantonati quale fondo di garanzia della federazione ai sensi dell'art. 18 precedente, salvo il caso previsto dal penultimo comma dello stesso art. 18.

Gli altri cinque decimi possono essere assegnati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità».

Nota all'art. 17:

- Il testo dell'art. 3 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art.3 (*Disciplina in base ad accordi*) - Nell'osservanza dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione e di quanto previsto dal precedente art. 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:

1) il regime retributivo di attività, ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;

2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai sensi dell'art. 2, n. 1;

3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;

4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;

5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;

6) il lavoro straordinario;

7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento;

8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;

9) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale, nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge.

Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza».

DECRETI APPLICATIVI

FONDI SPECIALI ALLE REGIONI

Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1991

DECRETO 21 novembre 1991

IL MINISTRO DEL TESORO

di concerto con

IL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, il quale prevede che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, concernenti la costituzione di «fondi speciali» presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, «centri di servizio» a disposizione delle organizzazioni di volontariato, da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare il titolo III;

Considerata l'esigenza che presso ogni regione venga costituito un unico «fondo speciale», così da assicurare una gestione unitaria delle somme disponibili;

Considerata l'opportunità che gli istituendi «centri di servizio» possano essere anche più d'uno in ogni regione, in relazione alle diversificate esigenze da soddisfare ma che, allo stesso tempo, il loro numero non sia superiore a tre per accrescere l'efficacia dei relativi interventi;

Decreta:

Art. 1.
Destinazione delle somme

1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990, e le casse di risparmio ripartiscono annualmente le somme di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, destinandone:

a) il 50% al fondo speciale previsto dal successivo art. 2, comma 1, costituito presso la regione ove i predetti enti e casse hanno sede legale;

b) il restante 50% ad uno o più altri fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti e casse.

2. La ripartizione percentuale delle somme di cui al comma precedente è effettuata dagli enti in sede di approvazione del bilancio preventivo di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 356 del 1990 e, dalle casse di risparmio, all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio. Entro un mese dall'approvazione di tali bilanci gli enti e le casse segnalano al comitato di gestione di cui al successivo art. 2, comma 2, l'ammontare delle somme assegnate alle singole regioni. Per gli enti il termine di un mese decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte del Ministero del tesoro. Le somme sono accreditate al fondo di cui al medesimo art. 2, comma 1.

3. Copia della segnalazione di cui al comma precedente è trasmessa al presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991 e all'Associazione fra le casse di risparmio italiane.

Art. 2.
Fondo speciale presso ogni regione

1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato «fondo di cui alla legge n. 266 del 1991», nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse. Esse sono disponibili esclusivamente per i centri di servizio di cui all'art. 3 che le utilizzano per le finalità di cui all'art. 4.

2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione composto:

dal presidente della giunta regionale, ovvero da un suo delegato;

da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei registri regionali - maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati dal presidente del consiglio regionale;

da un membro nominato dal Ministro per gli affari sociali;

da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto secondo le modalità di cui al successivo comma 5;

da un membro nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane secondo le modalità di cui al successivo comma 6.

I membri restano in carica per un biennio. Le cariche sono gratuite; ai membri compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.

3. Nel corso della prima riunione, ciascun comitato di gestione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fissa le norme disciplinanti le modalità di funzionamento ed elegge nel suo seno il presidente.

4. Il comitato di gestione:

a) riceve le istanze per la istituzione dei centri di servizio di cui al successivo art. 3 e, d'intesa con l'ente locale interessato, istituisce i centri di servizio secondo le procedure di cui al medesimo articolo;

b) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato «Elenco regionale dei centri di servizio di cui al D.M. n. ... [I puntini sospensivi sono dovuti al fatto che, al momento in cui è stato redatto il testo del decreto, non si conoscevano gli estremi per la sua identificazione. Ora tali puntini vanno completati con la dicitura «elenco regionale dei centri di servizio di cui al DM del Tesoro 21 novembre 1991», sostituendo al numero (N.) la data di emanazione (21/11/91) - *n. d.r.*]

e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;

c) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art. 3;

d) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo;

e) riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti.

5. Agli enti e alle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto spetta nominare un proprio componente per ogni settimo del totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel caso residuino frazioni inferiori al settimo il componente è designato dall'ente o dalla cassa cui corrisponde la frazione più alta. Il calcolo viene effettuato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene conto degli importi che siano destinati al fondo da ciascun ente o cassa nei dodici mesi precedenti. La medesima Associazione provvede a comunicare ad ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno di essi compete come risultato del calcolo di cui al presente comma.

6. L'Associazione fra le casse di risparmio italiane nomina un componente del comitato di gestione individuandolo in un rappresentate di uno tra gli enti o casse che abbiano contribuito al fondo speciale. Nell'effettuare tale scelta l'Associazione privilegia, anche con criteri di rotazione, gli enti e le casse che, pur avendo contribuito, non abbiano titolo a nominare un proprio membro ai sensi del comma precedente.

Art. 3.
Centri di servizio

1. Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991, in numero di almeno cinque, nonché gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto e le federazioni di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, della legge stessa, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di un centro di servizio di cui all'art. 15 della legge citata.

2. L'istanza è avanzata al comitato di gestione per il tramite dell'ente locale ove il centro di servizio deve essere istituito; l'ente locale, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la stessa, corredata del proprio motivato parere, al comitato di gestione.

3. Il comitato di gestione iscrive il centro di servizio nell'elenco di cui all'art. 2, comma 4, lettera *b)*, del presente decreto, previo accertamento che il centro stesso:

a) sia un'organizzazione di volontariato iscritta al registro di cui all'art. 6 della legge, ovvero

b) sia una fondazione riconosciuta ovvero altro soggetto autonomo di imputazione di rapporti giuridici, il cui statuto preveda lo svolgimento di attività a favore delle organizzazioni di volontariato.

4. Il funzionamento dei centri di servizio è disciplinato da apposito regolamento approvato dagli organi competenti dei soggetti di cui alle lettere *a) e b)* del comma precedente. Tali regolamenti si ispirano ai principi di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 266 del 1991.

5. I centri di servizi di cui alla lettera *a)* del comma 3 sono cancellati dall'elenco previsto dall'art. 2, comma 4, lettera *b)*, nel caso in cui siano stati definitivamente cancellati dai registri istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266 del 1991. I centri di servizio di cui alla lettera *b)* del comma 3 sono cancellati dal medesimo elenco qualora venga accertato, con la procedura di cui all'art. 6, commi 4 e 5, della legge n. 266 del 1991, il venir meno dell'effettivo svolgimento dell'attività a favore delle organizzazioni di volontariato.

Art. 4.
Compiti dei centri di servizio

1. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato. In particolare, fra l'altro:

a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;

b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività,

c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;

d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

Art.5.
Funzionamento dei centri di servizio

1. Gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, depositano presso enti creditizi da loro scelti, iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, a favore di ciascun centro di servizio, gli importi di rispettiva pertinenza comunicati annualmente dal comitato di gestione. Il deposito viene effettuato entro un mese dalla ricezione di tale comunicazione. I centri di servizio prelevano le somme necessarie al proprio funzionamento.

2. I centri di servizio redigono rendiconti preventivi e consuntivi. Tali rendiconti sono trasmessi, a mezzo raccomandata, al comitato di gestione competente per territorio.

I proventi rivenienti invece da diversa fonte sono autonomamente amministrati.

Art. 6.
Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano con proprio provvedimento, tenendo conto delle rispettive realtà locali, quanto previsto nei precedenti articoli 2,3,4 e 5, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 266 del 1991 e dei criteri risultanti dalle norme del presente decreto.

Art. 7.
Disposizioni transitorie

1. Per le casse, il primo esercizio a partire dal quale il presente decreto trova applicazione, per la parte concernente la destinazione delle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991, è quello chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo; per gli enti, il primo esercizio è quello aperto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

2. La prima segnalazione di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, è effettuata, fino a quando non verranno istituiti i comitati di gestione, all'Associazione fra le casse di risparmio italiane nonché al presidente dell'Osservatorio nazionale del volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991.

3. Il primo riparto di cui al precedente art. 2, comma 5, è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti o casse di cui all'art. 1, comma 1, sino al 30 giugno 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 1991

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro per gli affari sociali
JERVOLINO RUSSO

Le laude dei Bianchi, *a cura di Bernard Toscani (1979).*

Bruno Cicognani, "Barucca", xilo di copertina. Vallecchi Editore, Firenze 1947.

Le assicurazioni

Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1992

DECRETO 14 FEBBRAIO 1992

Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, legge-quadro sul volontariato, in particolare il comma 2, che prevede la individuazione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive, per gli aderenti alle organizzazioni di volontariato, e la disciplina dei relativi controlli;

Decreta:

Art. 1
Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

1. le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono obbligate ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

Art. 2
Polizze assicurative

1. Le assicurazioni di cui all'articolo precedente possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica.

2. Le assicurazioni di cui al comma precedente sono quelle che, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di soggetti assicurati determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui all'art. 3.

3. Le predette assicurazioni devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato, che prestano attività di volontariato, sulla base delle risultanze del registro di cui all'art. 3 alla data di stipulazione delle polizze, nonché coloro che aderiscono all'organizzazione in data successiva.

4. Per questi ultimi le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro.

5. Per coloro che cessano dall'adesione alle organizzazioni di volontariato le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24 del giorno dell'annotazione della cancellazione nel registro.

6. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore presso cui ven-

gono stipulate le polizze i nominativi degli aderenti alle organizzazioni e le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione al registro di cui all'art. 3.

Art. 3
Adempimenti delle organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti, numerato progressivamente in ogni pagina, bollato in ogni foglio da un notaio, il quale deve dichiarare nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. Il registro deve essere annualmente vidimato.

2. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza.

3. I soggetti che aderiscono all'organizzazione di volontariato in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in quest'ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell'organizzazione.

4. Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino di far parte dell'organizzazione di volontariato. L'annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica.

5. Il registro deve essere barrato al termine di ogni giorno ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso deve apporre giornalmente la data e la propria firma.

Art. 4
Controllo

1. Il controllo viene esercitato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) nei limiti delle proprie competenze.

2. Le organizzazioni di volontariato comunicano a ciascuna regione o provincia autonoma nel cui territorio esercitano la loro attività ed all'osservatorio nazionale per il volontariato l'avvenuta stipulazione delle polizze concernenti le assicurazioni di cui all'art. 1 entro i trenta giorni successivi a quello della stipulazione delle polizze stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 14 febbraio 1992

Il Ministro: BODRATO

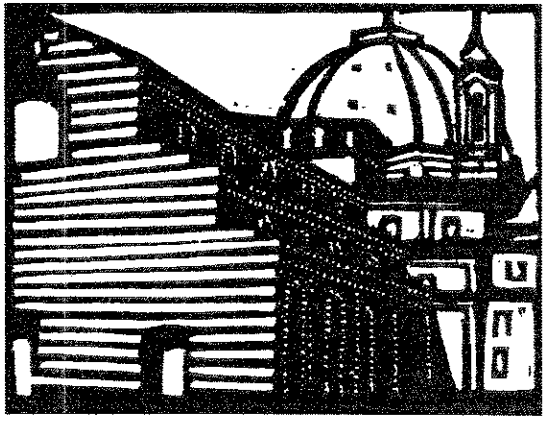

Firenze, Basilica di S. Lorenzo.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 novembre 1992.

Modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio 1992 concernente le modalità relative all'obbligo assicurativo per le associazioni di volontariato.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, legge-quadro sul volontariato, in particolare il comma 2, che prevede l'individuazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive, per gli aderenti alle organizzazioni di volontariato e la disciplina dei relativi controlli;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 1992, concernente l'obbligo delle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima;

Considerata la necessità di apportare correttivi nelle modalità tecniche relative all'obbligo assicurativo;

Decreta:

Art. 1

Il terzo e quarto comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, concernente l'obbligo di assicurazione per coloro che prestano attività di volontariato, sono sostituiti dal seguente:

3. Le predette assicurazioni, sulla base delle risultanze del registro di cui al successivo art. 3, devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato e che prestano attività di volontariato. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro.

Art. 2

Il sesto comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, è sostituito dal seguente:

6. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 e le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione nel registro previsto dall'art. 3

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, è sostituito dal seguente:

1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.

Art. 4.

Il quinto comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 14 febbraio 1992, è sostituito dal seguente:

5. Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che prestano attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve apporvi la data e la propria firma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 16 novembre 1992

Il Ministro: GUARINO

Odissea, *di Omero.*

Le questioni fiscali

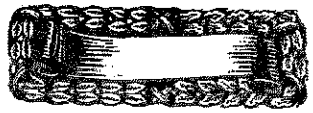

Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1992

CIRCOLARE 25 FEBBRAIO 1992 N. 3.

Legge 11 agosto 1991, n. 266, recante: «Legge quadro sul volontariato».

Con la legge n. 266 dell'11 agosto 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 22 agosto 1991, concernente le attività di volontariato, sono state, tra l'altro, introdotte agevolazioni fiscali nei confronti dei soggetti destinatari della legge stessa.

L'attività di volontariato così come definita dall'art. 2 della legge, è «quella prestata in modo personale spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà». Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa.

L'art. 3 della legge n. 266 stabilisce che le organizzazioni di volontariato «possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico»; lo stesso art. 3 stabilisce poi che «negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto... devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro ... i criteri di ammissione e di esclusione» degli aderenti.

Si osserva al riguardo che la compatibilità con lo scopo solidaristico, la previsione di criteri di escludibilità degli aderenti e, soprattutto, la necessità dell'assenza di fini di lucro rende impossibile per le organizzazioni di volontariato destinatarie della legge in oggetto, ai fini fiscali, la costituzione in forma societaria, considerato in particolare il disposto dell'art. 2247 del codice civile, che prevede come finalità essenziale del contratto di società «l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili».

Sono escluse, pertanto, anche le società cooperative, dalla partecipazione alle quali i soci traggono, comunque, una utilità diretta incompatibile con le finalità solidaristiche della legge n. 266.

Peraltro, va considerato che la recente legge n. 381 dell'8 novembre 1991 ha introdotto una particolare disciplina per le cooperative sociali che «hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini».

È da rilevare che ai fini fiscali le organizzazioni di volontariato costituite in forma di associazioni o di fondazione hanno, in considerazione dei fini statutari, la natura di enti non commerciali.

I benefici tributari, con riferimento ai tributi sul reddito, sono recati dall'art. 8, commi 3 e 4, e dall'art. 9.

L'applicazione dei benefici medesimi è condizionata all'iscrizione delle organizzazioni nei «registri generali delle organizzazioni di volontariato» tenuti dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 6 della legge in esame.

In particolare il comma 3 dell'art. 8 ha aggiunto il comma 1-*ter* è così formulato: «Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera *a)* del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito d'impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni».

La disciplina delle misure agevolative in favore delle erogazioni liberali è quindi rinviata ai decreti legislativi previsti dalla norma di delega di cui all'art. 17 della legge n. 408 del 1990.

Il comma 4 dell'art. 8 della legge n. 266 stabilisce che «i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali».

Per quanto riguarda la definizione sotto l'aspetto oggettivo dell'ambito applicativo della disposizione, si è dell'avviso che per «attività commerciali e produttive marginali» dovrebbero intendersi esclusivamente le attività di carattere commerciale ovvero produttive di beni o servizi posti in essere dalle organizzazioni di volontariato per il tramite:

a) degli assistiti, ai fini della loro riabilitazione e del loro inserimento sociale;

b) dei volontari, intendendo per volontari quelli che svolgono l'attività secondo i criteri e nei limiti stabiliti dall'art. 2 della legge n. 266. Le attività stesse non debbono essere organizzate nella forma imprenditoriale, di cui agli articoli 2080 e seguenti del codice civile, siano esse industriali o artigiane.

Il beneficio, per ciò che concerne l'imposizione sui redditi è condizionato al totale impiego dei proventi in questione per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato, impiego che deve essere idoneamente documentato.

In particolare, per ciò che concerne l'«entità» delle attività, pur non essendo questa ancorata ad una specifica percentuale delle entrate dell'organizzazione, dovrà essere individuata sulla base di parametri correlati a diverse situazioni di fatto quali, a titolo esemplificativo, la occasionalità dell'attività, la non concorrenzialità (che può essere anche ricondotta a radicate tradizioni locali che riservino al volontariato determinati servizi in favore della comunità locale) dell'attività sul mercato, il rapporto tra risorse impiegate e ricavi, il rapporto tra i ricavi dell'attività e i servizi resi dall'organizzazione.

In ordine alla presentazione delle «domande di esenzione» di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge n. 266 ed al procedimento relativo al loro accoglimento o diniego, si osserva quanto segue.

La disposizione recata dal comma 4 dell'art. 8 della citata legge n. 266, dopo aver stabilito che «i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato» prevede che «sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali».

Al riguardo è opportuno premettere che la procedura di accertamento mediante decreto interministeriale costituisce una novità nel sistema dei procedimenti finalizzati al riconoscimento di agevolazioni fiscali in materia di imposte sui redditi, finora di competenza degli uffici delle imposte dirette, nelle forme e nei modi stabiliti da fonti normative, nel quadro della potestà di accertamento ad essi attribuita.

La legge n. 266 del 1991 nulla prevede in ordine alla procedura da seguire per ottenere il decreto interministeriale di cui al comma 4 in argomento.

Si forniscono, pertanto, di seguito le seguenti istruzioni.

Le «domande di esenzione» in argomento vanno presentate all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale delle singole organizzazioni istanti. Gli uffici devono trasmettere a questa Direzione generale, entro sei mesi dalla data del ricevimento, le domande prodotte, corredandole del parere istruttorio reso sulla base dell'accertamento di fatto della «natura» e della «entità» delle attività per cui è stato chiesto il trattamento di favore.

Le domande di esenzione devono contenere una analitica e precisa descrizione delle attività commerciali e produttive marginali, per le quali viene chiesta l'ammissione al beneficio, nonché della loro entità.

Le domande devono essere corredate, oltre che del certificato di iscrizione nei registri generali delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 6 della legge n. 266, anche dell'atto costitutivo dal quale deve risultare il fine esclusivo di solidarietà, e dello statuto o degli accordi degli aderenti, del bilancio e di ogni idonea documentazione atta a provare il totale impiego dei proventi delle attività in questione per i fini istituzionali delle organizzazioni.

Dette domande possono essere presentate una sola volta e spiegare effetto anche per gli esercizi successivi, salvo una revoca del provvedimento di accoglimento delle domande medesime, conseguente alla cancellazione delle organizzazioni dai registri di cui all'art. 6 ovvero al venir meno delle condizioni poste dal quarto comma dell'art. 8 (la decorrenza iniziale dell'esenzione va riferita la periodo d'imposta per il quale la domanda è presentata).

Annualmente, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, deve, invece, essere presentata agli Uffici delle imposte dirette competenti copia del bilancio corredata da una sintetica relazione sull'attività svolta onde fornire documentazione dell'impiego dei proventi esonerati dall'imposizione.

Gli uffici segnalano alla commissione interministeriale di cui al paragrafo successivo l'eventuale omissione di tale adempimento.

Per quanto concerne poi l'emanazione del decreto interministeriale di accoglimento delle domande di cui al comma 4 dell'art. 8 (ovvero di diniego o di revoca) verrà istituita, con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Dipartimento degli affari sociali, una apposita commissione istruttoria costituita da rappresentanti del Ministero delle finanze e del Dipartimento degli affari sociali, al fine di un esame congiunto delle domande di esenzione finalizzato all'emanazione del decreto stesso, ciò in coerenza con i principi in materia di semplificazione dell'azione amministrativa dettati dal capo IV della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo.

L'art. 9 della legge n. 266 del 1991 ha, poi, stabilito che: «alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, primo comma, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954».

Tale disposizione rende applicabile alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri tenuti dalle regioni e dalle province autonome di cui all'art. 6 della legge n. 266, siano esse

enti di tipo associativo o non, la particolare normativa prevista per gli enti non commerciali di tipo associativo dal già vigente primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 598 (ora recepita dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 111 del T.U.I.R. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Ciò comporta l'applicazione in favore dei soggetti interessati della disciplina secondo cui le somme versate alle organizzazioni dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative non concorrono a formare il reddito imponibile delle organizzazioni.

Viene ad applicarsi, inoltre, nei confronti delle organizzazioni in parola il disposto dell'ultima parte del primo comma dell'art. 20 del decreto del presidente della Repubblica n. 598 (recepito nel terzo comma dell'art. 111 T.U.I.R.), secondo il quale per le associazioni assistenziali non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti degli associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che, per legge, regolamento o statuto, fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

Per quanto concerne l'imposizione indiretta le agevolazioni fiscali sono contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 8 e sono subordinate alla circostanza che le organizzazioni di volontariato siano costituite esclusivamente per fini di solidarietà e siano iscritte nei cennati registri tenuti dalle regioni e province autonome. Al comma 1 è previsto che gli atti costitutivi delle cennate organizzazioni e quelli relativi allo svolgimento della loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e di registro. Pertanto, nelle ipotesi previste, la formalità della registrazione, agli effetti dell'imposta di registrazione, agli effetti dell'imposta di registro, dovrà essere eseguita senza pagamento di imposta.

Al comma 2 si prevede l'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto delle operazioni effettuate dalle organizzazioni medesime, con l'effetto che nessun adempimento fiscale va osservato in relazione alle dette operazioni. Nella previsione esentativa possono ritenersi comprese anche le cessioni, effettuate nei confronti delle dette organizzazioni, di beni mobili registrati, quali autoambulanze, elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione nell'attività sociale da queste svolte.

È prevista infine l'esenzione generalizzata da ogni imposta per quanto riguarda gli atti di donazione e le attribuzioni di eredità o di legato a favore delle organizzazioni di volontariato.

Gli uffici in indirizzo sono pregati di assicurare la più ampia diffusione al contenuto della presente circolare.

Il Ministro: FORMICA

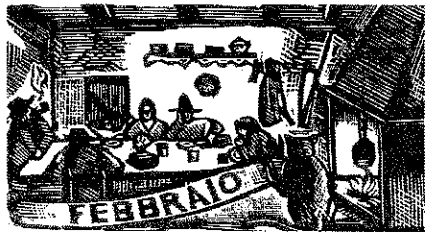

Si chiama così da Februarius, il purificatore; ed era questo il mese dell'espiazione. Nell'Era di Grazia comincia con la Purificazione di Maria. L'angelo che lo protegge è Bechiele.
(Da: LUNARIO INFALLIBILE 1930. 14 xilografie. Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 1930).

La legge Ronchey

Legge Ronchey

LEGGE 14.1.1993, N.4

Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di stato.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1993

DECRETO LEGGE 14 NOVEMBRE 1992

N.433

Misure urgenti per il funzionamento dei Musei statali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione:

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il regolare funzionamento dei Musei statali mediante l'impiego continuativo ed ininterrotto degli impianti di controllo audiovisivi ed una più razionale utilizzazione del personale addetto alla sorveglianza, ricorrendo anche al volontariato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ed del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per la prevenzione e la tutela da azioni criminose e danneggiamenti, in tutti i musei e le biblioteche statali, nonché negli archivi di Stato in cui siano installati impianti audiovisivi di sicurezza è autorizzato, anche in assenza degli addetti ai servizi di vigilanza dei locali aperti al pubblico, il controllo continuativo ed ininterrotto dei beni culturali esposti o comunque raccolti e depositati.

Art. 2.

1. Per assicurare una più intensa sorveglianza e favorire il regolare funzionamento dei musei, biblioteche, archivi di Stato e ogni altro istituto periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, che presentino peculiari problemi di affollamento periodico o di gestione, nonché per garantire il prolungamento degli orari di apertura, e comunque in situazioni di necessità e urgenze, il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali può assegnare temporaneamente in quelle sedi unità dipendenti da altro ufficio, o presso il quale il personale risulti in esubero rispetto alla dotazione organica.

2. L'ordine delle assegnazioni individua prioritariamente il personale in servizio presso tutti gli istituti, di cui al comma 1, della stessa provincia, quindi della stessa regione e infine del restante territorio nazionale.

3. In caso di ulteriori carenze, il Ministro per i Beni Culturali e ambientali può utilizzare il personale di corrispondente qualifica posto in mobilità da altre amministrazioni dello Stato.

4. Con decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali sono individuati annualmente gli Istituti di cui al comma 1 che richiedono un potenziamento temporaneo del servizio con l'indicazione dei relativi periodi ed è formata la graduatoria dei dipendenti da assegnare sulla base di criteri determinati dal Ministro stesso, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora il personale collocato in graduatoria non accetti la mobilità volontaria, le assegnazioni sono effettuate d'ufficio.

Art. 3.

1. Per assicurare l'apertura quotidiana, con orari prolungati, di musei, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni culturali e ambientali può stipulare, sentite le organizzazioni sindacali, con le organizzazioni di volontariato aventi finalità culturali, le convenzioni di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

1 bis. Il personale delle organizzazioni di volontariato è utilizzato ad integrazione del personale dell'amministrazione dei beni culturali e ambientali;

2. Lo svolgimento delle mansioni di addetto ai servizi di vigilanza e custodia non comporta il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

2 bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzato a costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, secondo le disposizioni di cui all'art. 7 comma 6, della legge 29.12.1988, n. 554 con il personale che ha già prestato servizio a tempo determinato nell'ambito dell'amministrazione dei beni culturali e ambientali, utilizzando graduatorie regionali formate in base alla durata del periodo di servizio complessivamente prestato nell'ultimo quinquennio.

2 ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 bis, nei limiti di 15 miliardi di lire, si provvede a carico dei capitoli 1016, 1017, 1018 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno 1993.

Art. 4

1. Presso gli istituti di cui all'art. 3 sono istituiti i seguenti servizi aggiuntivi, offerti al pubblico a pagamento:

a) servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo;

a-bis) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;

b) servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, fissa indirizzi, criteri e modalità per la gestione dei servizi, con regolamento da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

3. La gestione dei servizi è affidata in concessione, con divieto di subappalto, dal soprintendente o dal capo di istituto competente, previa licitazione privata con almeno tre offerte valide, a soggetti privati o ad enti pubblici economici, anche costituenti società o cooperativa;

4. La concessione ha durata quadriennale e può essere rinnovata per una sola volta.

5. I canoni di concessione e le altre somme derivanti dalla applicazione del presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e destinati, in misura non inferiore al 50 per cento del loro ammontare, alle soprintendenze per i musei e gli altri istituti di provenienza;

5 bis. Gli introiti previsti relativamente ai musei della legge 30 marzo 1965, n. 340, nonché del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, n. 1249, affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

5 ter. Il Ministero per i beni culturali e ambientali può concedere l'uso dei beni dello Stato che abbia in consegna senza alcun altra autorizzazione. I componenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali determinano il canone dovuto per l'uso dei suddetti beni, che il concessionario deve versare prima dell'inizio dell'uso. Il soprintendente competente provvede al rilascio delle relative concessioni.

Art. 5

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto.

2. Per le finalità previste dal presente decreto, salvo quanto disposto dai commi 2 bis e 2 ter dell'art. 3, è autorizzata per il 1992, la spesa di lire 200 milioni, cui si provvede mediante riduzione del capitolo 2034 dello stato di previsione del Ministero per i Beni culturali e ambientali.

3. Per gli anni successivi, le facoltà di cui agli art. 2 e 3 di trasferire i dipendenti e di utilizzare i volontari possono essere esercitate nei limiti delle somme riassegnate per effetto di quanto disposto dall'art. 4.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli-

Elenco organizzazioni di volontariato

A titolo indicativo si fornisce un elenco di organizzazioni di volontariato tratto da una ricerca effettuata dal Centro Nazionale per il volontariato ed edita dalla Fondazione Agnelli nel 1992 (All. 2).

È evidente che ciascun Istituto potrà stipulare convenzioni anche con altre organizzazioni di volontariato purché abbiano le finalità culturali cui fa riferimento l'art. 3 della legge n. 4 del 14.1.1993 e siano in possesso dei requisiti previsti dai succitati artt. 6 e 7 della legge n. 266 dell'11.8.1991.

Gli Istituti dipendenti dovranno comunicare a questa Direzione Generale, oltre che agli Uffici Centrali competenti per settore, l'elenco del personale volontario, la durata della collaborazione e le modalità di svolgimento del servizio di volontariato.

La presente circolare sostituisce ogni precedente comunicazione relativa all'utilizzo dei volontari.

IL MINISTRO

ATTO DI CONVENZIONE

Il giorno ..... dell'anno ..... innanzi a me Ufficiale Rogante in virtù dell'atto di nomina..... allegato alla presente Convenzione sono presenti:

- per (la Soprintendenza per i Beni ..... o Archivio o Biblioteca) (di seguito definita Amministrazione) il (Soprintendente o Direttore)
- per l'Organizzazione di Volontariato (di seguito definita Organizzazione) il legale rappresentante

Detti componenti, della cui identità personale sono certo

PREMESSO

che in data 11.8.1991 è stata approvata le legge-quadro sul Volontariato n. 266/91 che valorizza il Volontariato associato come espressione «di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ... e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato .....», che in data 14.1.90 è stato convertito nella legge n. 4 il decreto legge n. 433 del 1992 che all'art. 3 prevede la possibilità per il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali di stipulare con le Organizzazioni di Volontariato, aventi finalità culturali, le convenzioni di cui all'art. 7 della legge 11.8.91 n. 266.

CONSIDERATO

che, secondo il dettato del citato art. 3, si è provveduto a sentire le Organizzazioni Sindacali

CONVENGONO E STIPULANO

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2

L'Organizzazione iscritta da almeno 6 mesi nel registro generale regionale del volontariato si impegna a prestare a titolo gratuito la propria collaborazione secondo le modalità previste dal programma delle attività, che costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Art. 3

L'organizzazione garantisce che i propri aderenti siano forniti di copertura assicurativa in relazione all'esercizio delle attività di cui al presente atto, che verranno espletate dai volontari inseriti nell'apposito elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni.

La copertura assicurativa è elemento essenziale della Convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'Amministrazione mediante un contributo all'organizzazione di importo pari alla polizza stipulata ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge n. 266/91.

L'Amministrazione si impegna, altresì, ad effettuare in modo forfettario i rimborsi spese, il cui importo verrà definito con l'organizzazione. Gli oneri a carico dell'Amministrazione graveranno sul cap.....

Art. 4

L'Amministrazione si impegna ad assicurare la collaborazione necessaria per la migliore valorizzazione del contributo operativo offerto dai volontari agli scopi di cui sopra, anche attraverso la previsione dei momenti formativi, finalizzati alla migliore conoscenza del patrimonio culturale cui l'attività disciplinata dalla presente Convenzione si riferisce.

Art. 5

L'Amministrazione si riserva forme di verifica periodiche delle prestazioni dei volontari e di controllo della loro qualità nell'ambito anche del rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

Art. 6

La presente Convenzione ha durata massima di mesi 12 e potrà essere rinnovata tacitamente per analoghi periodi, in mancanza di formale disdetta da comunicarsi prima della scadenza anche da una sola delle due parti.

Per l'Amministrazione

Per l'Organizzazione

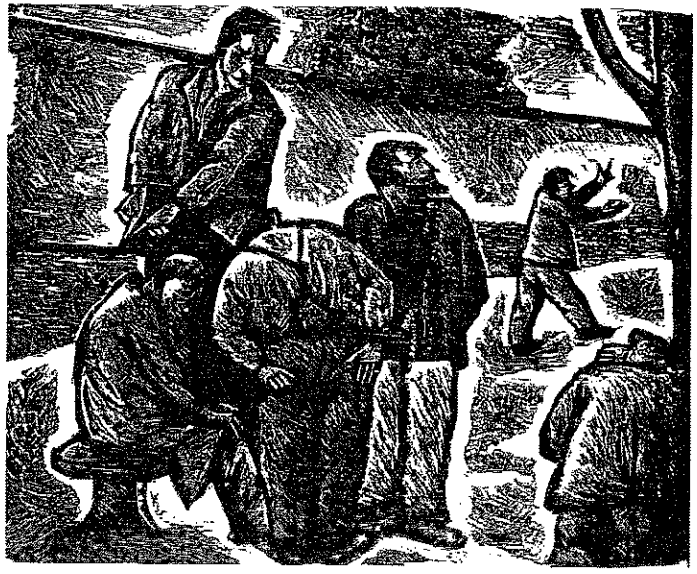

1938, settembre, "Il giardino della demenza", racconto di Domenico Giuliotti.

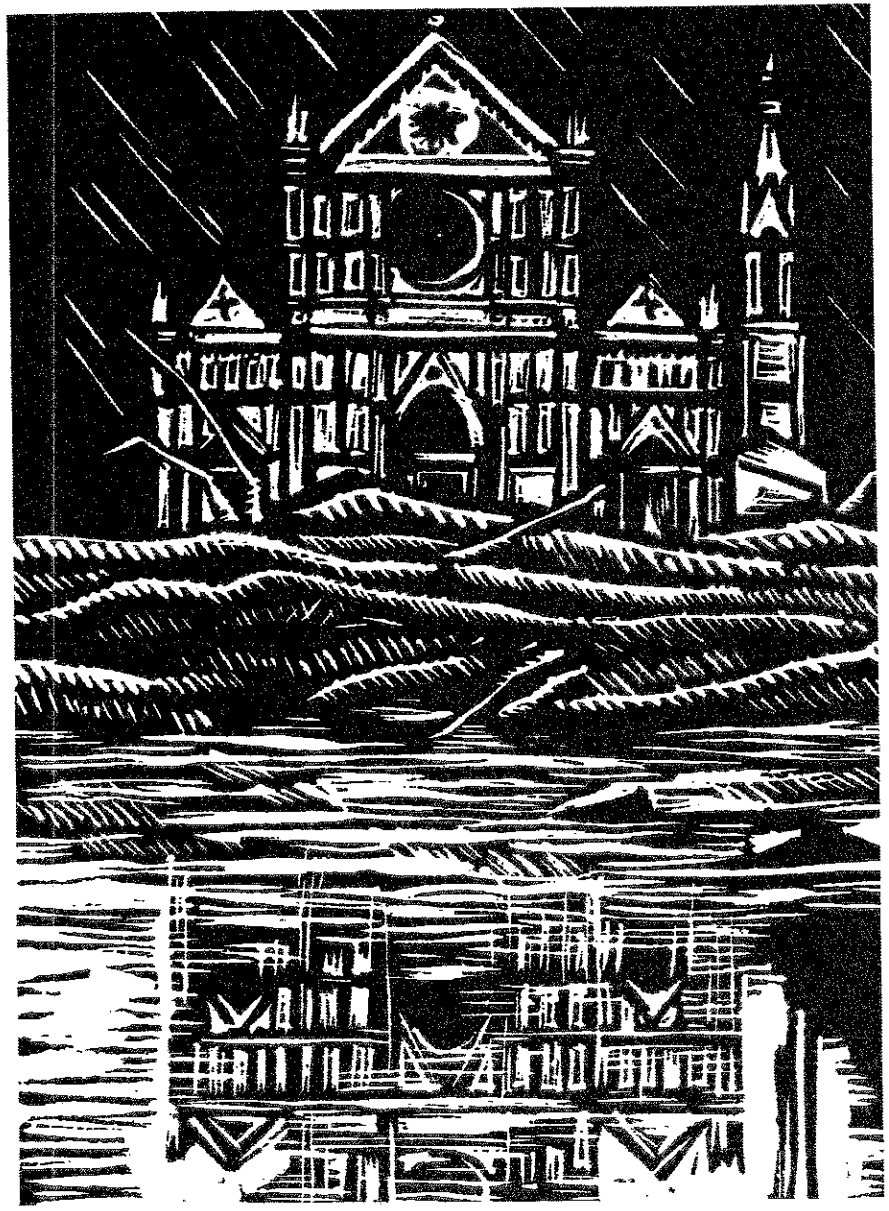

Alluvione in Santa Croce.

ATTO DI CONVENZIONE

...
Tra:
in persona del suo Presidente
e
l'Associazione «Volontari dell'Ass. ...», con sede in ...rappresentata dal Presidente pro-tempore ..., associazione riconosciuta dalla Regione e come tale iscritta fino dal nel registro generale regionale del volontariato la cui costituzione è stata ultimamente riconosciuta, con apposito atto rogato not. ..., portando ad integrazione le precisazioni ed i patti richiesti dal Decreto Legge n. 433 del 1992, convertito con la legge n. 4 del 14/1/1993;

si premette e si conviene quanto segue:

Il ... conoscendo l'attività e gli scopi del Volontariato dell'Ass. Amici dei Musei e dei Monumenti, ha chiesto alla stessa di potere usufruire dell'opera gratuita propria dei volontari culturali, per quella loro presenza a , nei giorni e nell'orario da stabilire, in modo da consentire liberamente la visita al pubblico degli italiani e degli stranieri di un così eccezionale complesso monumentale. L'associazione del Volontariato degli Amici dei Musei, ha aderito a questa richiesta e si è potuto così fin dal mese di ..., aprire al pubblico, con la presenza di volontari dell'Associazione i quali hanno posta ogni attenzione non solo perché nessuno danneggiasse, anche involontariamente le opere d'arte ivi esistenti, ma cercando di fornire ai visitatori notizie illustrative e storiche, con un'apposita scheda, stampata in migliaia di copie, in modo da consentire a chi lo desiderava, di avere le notizie desiderate.

Che dovendo dare un assetto organico a questa volontaria assistenza degli «Amici dei Musei» si è ritenuto opportuno procedere a redigere la presente convenzione, nello spirito di quanto previsto nella legge-quadro sul volontariato n. 266/91.

Tuttociò premesso e ritenuto dalle parti come essenziale del presente atto, i sottoscritti dichiarano e convengono quanto segue:

1) Atteso quanto richiesto , la quale ha precisato che per tenere aperta al pubblico il di cui in premessa, dal ... al ... nei giorni dalle ore ... ha necessità che sia presente in almeno un volontario per una vigilante presenza, onde impedire danneggiamenti sia colposi che volontari.

2) L'Associazione preso atto di questa richiesta assicura ... e per essa il ... che nel periodo, nei giorni e nell'orario di cui in premessa, sarà presente permanentemente in Sacrestia, n. ... volontari tra quelli di cui all'elenco allegato sub. «A».

3) L'Associazione dichiara che le persone che presteranno la collaborazione gratuita, sono persone pienamente affidabili, muniti di apposita tessera di riconoscimento e di un cartello che li qualifica.

4) Si precisa inoltre che non avendo l'associazione un capitale, nè potendo esporre i volontari responsabilità patrimoniali, l'Associazione ha provveduto ad una copertura assicurativa con la Assicurazione ... per l'importo e per gli eventi di cui alla polizza di cui si dà copia a ... per ogni opportuna precisazione.

La presente convenzione scadrà con il ...

1931, ottobre, Effeta.

PROMEMORIA PREDISPOSTO DALLA REGIONE TOSCANA

REQUISITI FONDAMENTALI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO EX L.R.T. 28/93.

I__I Associazioni - o sezioni autonome di organizzazioni nazionali - costituite ed operanti (ai sensi del Cod. Civile) nel territorio toscano da almeno 6 mesi, dotate di statuto che conferisca loro autonomia patrimoniale, giuridica e amministrativa (art.3 comma 1/2 L. 266/91 - art. 4 L.R.T. 28/93);

I__I assenza di fini di lucro (comma 3 art. 3 L. 266/91);

I__I democraticità della struttura (comma 3 art. 3 L. 266/91);

I__I gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (comma 3 art. 3 L. 266/91);

I__I criteri di ammissione ed esclusione dei soci, loro obblighi e diritti (comma 3 art. 3 L. 266/91);

I__I obbligo di formazione del bilancio con indicati beni, contributi e lasciti e modalità di approvazione (comma 3 art. 3 L. 266/91);

I__I modalità di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento (art. 5 comma 4 L. 266/91);

I__I finalità di solidarietà nell'ambito del sanitario, sociale, civile, culturale che siano espletate mediante prestazioni erogabili con continuità, direttamente volte alla prevenzione o rimozione di situazioni di bisogno della persona umana o della collettività (art. 1-2 L.R.T. 28/93);

I__I prestazioni, rese o da rendere attraverso volontari, dirette prioritariamente alla generalità della popolazione e non esclusivamente ai propri aderenti (art. 2 L.R.T. 28/93);

I__I prevalenza di prestazioni gratuite rese dai volontari rispetto a quelle erogate dai lavoratori dipendenti o prefessionisti convenzionati comunque non soci il ricorso ai quali è consentito solo per assicurare il regolare funzionamento dell'Associazione o per qualificare e specializzare l'attività della medesima (art. 3 comma 2 L.R.T. 28/93);

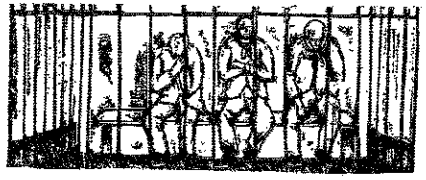

1937, ottobre, Sentenze.

1933, "Lo spaventapasseri", linoleografia per il Club degli incisori, cm 23,9 x 34.

1984, "Carnevale a S. Miniato", linoleografia per il Club degli incisori, cm 38 x 47.

L'opera grafica di Pietro Parigi

di Francesco Gurrieri

Più di cinquecento pagine ed altre mille immagini sono il risultato di un lavoro pazientemente filologico sull'opera del grande maestro incisorio che solo la deferenza umana e l'amore profondo per l'Artista potevano portare a compimento: deferenza ed amore, intensi e senza soluzione di continuità che hanno guidato Massimiliano Rosito (direttore di "Città di Vita" e curatore del museo monografico su Pietro Parigi a Santa Croce). Quando poi a Rosito si è aggiunta la competente partecipazione di Vittoria Corti, ne è sortita una miscela critica così pazientemente sistematica da far invidia al catalogo degli artisti più celebrati e inseguiti dal mercato artistico. E proprio per le edizioni di "Città di Vita" è uscito il prezioso catalogo generale dell'opera grafica del maestro: qualcosa destinata sicuramente a restare un caposaldo negli studi della grafica incisoria italiana ed europea.

Alla fine del '93, per conto della Cassa di Risparmio di Firenze, con una nota storico-critica di Anna Maria Piccinini e un'appendice di Giorgio Del Conte è stato pubblicato anche il volume "Pietro Parigi incisore fiorentino". Utile e importante anche questo studio che si pone invece già sul "registro interpretativo" e sulla legittima collocazione artistica del Parigi; qui, "Pietro Parigi – come ci dice Lapo Mazzei nel saluto introduttivo –, fiorentino di grande intelletto, artista di pacata umiltà ma di intensa forza espressiva, si inserisce in quella tradizione di divini 'artigiani' che hanno reso prestigiosa la storia della cultura fiorentina".

È comunque con qualche disagio che si scrive, pubblicamente, di Pietro Parigi.

Perché parlarne a un microfono, è già introdurre una turbativa al suo stile di vita, ai suoi fecondi silenzi, alla sua "modestia indisponente".

"Modestia indisponente e modestia che rasenta la scontrosità e l'indolenza": sono parole testuali di chi gli fu fraternamente amico, chiamandolo a collaborare a "Frontespizio" fin dal maggio 1929; mi riferisco a Piero Bargellini, che con Nicola Lisi e Betocchi ne fu il primo vero e sensibile estimatore.

C'è dunque da parlar sottovoce e brevemente, proprio per non far torto a chi – sono ancora parole di Piero Bargellini – "conosce oltre all'arte di incidere, quella del nascondersi e dello sparire al momento meno opportuno. Quando c'è da vincere un concorso, quando c'è da avere un incarico, quando c'è da farsi avanti, sparisce. È da venti anni dalla parte degli sconosciuti".

Queste parole datano al 1937, ma sono ancora di estrema attualità oggi, cinquant'anni dopo.

Ma Pietro Parigi, "Pietrino", non è dalla parte degli sconosciuti. Semmai, è questione di intendersi, di cogliere la differenza fra "conoscenza" (quale facoltà di coscienza di un dato di fatto) e "notorietà" (quale fama in un dato ambiente o in un dato periodo, oggi promossa dai "media", da quegli strumenti di comunicazione e di divulgazione della nostra società).

In una stagione di *abusivismo culturale* (e dunque anche di *abusivismo artistico*), ovviamente avallato da una critica compiacente e non sempre disinteressata, la dimensione e lo spazio artistico di Pietro Parigi, appaiono lontano anni luce; appaiono di un altro pianeta; di un pianeta diverso in cui vorremmo tornare a vivere o a inventarci, come fece, appunto Saint-Exupery col suo "Piccolo Principe".

Del resto, non è solo nel 1982 – cioè al maturare dei suoi 90 anni, essendo nato a Settimello nel settembre del 1892 – che Pietro Parigi, grazie alle cure affettuose di Massimiliano Rosito (a cui si deve la realizzazione del Museo monografico dell'Artista a Santa Croce, a cotè della Cappella Pazzi) e all'impegno di Anna Maria Manetti Piccinini, che Parigi, appunto, ha una sua prima sistematica monografia?

È vero, non si vive e non si cresce artisticamente solo con le pagine patinate dei cataloghi e delle riviste; ma quanta profonda, incommensurabile diversità di stile con chi antepone il procacciarsi della nota del critico alla sua operosità artistica...

Ma qui, siamo di fronte ad un Artista che – come ha ben detto Alessandro Parronchi – "con la sua esperienza quasi secolare, mostra a un mondo che dall'oggi al domani cambia cancellando continuamente l'ieri, quello che l'arte deve essere sostanzialmente: il frutto di un lungo, paziente lavoro, di un lavoro che sembra ignorarsi e intanto lentamente si accumula, fa blocco, si costruisce in figura e continuamente mutando nelle forme rimane immobile nella sostanza".

Parigi ci rende certi che le capacità inventive non sono morte del tutto, ma in certi casi solo atrofizzate, che la fede respira ancora il linguaggio della vita quando si è immedesimata con la coscienza, con l'abito e la natura stessa dell'uomo".

E ora, la cordialità: che è manifestazione spontanea d'affetto e di simpatia. Che dunque non è una formula, come sanno soprattutto i suoi allievi più cari, degli anni di "Porta Romana", dal 1927 al 1954, fra cui basti qui ricordare Faraoni, Farulli, Guasti, Lotti, Maccari, Fallani, Magni.

Una cordialità che è, prima di tutto, umana disponibilità, lezione morale, rapporto leale con le cose e con la realtà: cose e realtà che poi sono assai più numerose di quanto si pensi, dalle illustrazioni per libri e riviste ai manifesti per l'Istituto del Dramma popolare di S. Miniato ai manifesti per Santa Croce.

In altra occasione e non in questa, diremo degli intensi e singolarissimi connotati della produzione artistica di Pietro Parigi: che è testimonianza di primissimo piano, le cui xilografie non saprei ricondurre se non agli orizzonti alti di un Viani e – perché no? – di un Edward Munch.

Massimiliano Rosito, che è indubbiamente fra le persone che gli sono state più vicine in questi anni, che dell'opera di Parigi ha fatto perentoria presenza nelle pagine della rivista "Città di Vita", ha voluto sottolineare come "la cordialità di Pietro travalichi ogni limite di tempo e di luogo, affondando anche indietro nel tempo, tentando colloqui apparentemente impossibili, configurandosi come colui che da sempre dà, senza nulla chiedere, mestamente demitizzando le cose degli uomini e innanzitutto sé stesso.

C'è un aneddoto che si vuole credibilmente attribuito a Pietro Parigi e che è illuminante per dire della sua ironica strategia verso la vita: "A un mercato c'erano due venditori di limoni, col loro bravo banchetto l'uno di fronte all'altro. Il primo sberciava a tutta gola e richiamava gente e si sperticava in lodi per la bellezza dei suoi limino. Il secondo, seduto e tranquillo, diceva a quelli che passavano: o quest'un son limoni?". Ecco, credo che la cordialità discreta e silente, pungente e pur sempre umana, di Pietro Parigi passi anche di qui, da questa lezione di garbo e di misura, in una geografia umana in cui, sempre più spesso, il rumore si sostituisce al valore.

A conclusione del fecondo dibattito avutosi intorno alla figura di Pietro Parigi, potremmo delineare tre punti, tre "questioni aperte" su cui dovranno svilupparsi gli studi e le acquisizioni filologiche future.

1. Attraverso una più puntuale ricognizione della letteratura artistica su Pietro Parigi (Del Conte, Gentilini, Piccinini, Corti, Paloscia, Tempesti, Pratesi-Uzzoni), riesaminando sincronicamente alcuni suoi fedeli compagni di viaggio, come Bargellini e Betocchi, sembra necessaria chiarire il senso profondo della cosiddetta "inquietudine di Parigi". Capire questa inquietudine – non certo spiegabile con la sola propensione di carattere –, può significare comprendere meglio la cifra artistica della sua opera, contribuendo a spiegare quella *durezza* e quella *esistenziale melanconia* (talvolta drammatica) che la fa inconfondibilmente laica.

2. Occorre argomentare con maggior convinzione quale sia la vera collocazione artistica del Parigi: prevale la grandezza di una linea di *regionalismo* così avvertita soprattutto negli anni 30 del nostro Paese o si è già sufficientemente convinti della dignità della sua collocazione europea? È stata dimostrata la sua non estraneità (conscia o inconscia, programmata o coincidente) alla grafica espressionista, nata a Dresda con "Die Brücke" (Il Ponte), emigrata in Austria e diffusasi per tutta Europa; insomma, è stato delineato, ed è ora da verificare quanto egli sia debitore di Ensor, di Heckel, del primo Kokoschka, di Kircheser o di Viani.

3. È stato detto (Forlani Tempesti) che Pietro Parigi ha vissuto un'esistenza degna di una "Vita vasariana": ma andando oltre e scavando nella sua formazione artistica, occorre chiarire ove attinse prevalentemente o essenzialmente il suo *repertorio iconografico*. Si è detto che Parigi guardò indietro, nella durezza e nell'asciuttezza medievale di Tino di Camaino, di Arnolfo e persino di Giotto. È un lavoro di scavo, di confronto stilistico forse tutto ancora da fare, per passare da un richiamo legittimo ma retorico, ad altro filologicamente più fondato.

Introduzione *di Antonio Paolucci* ..... pag. 3

Relazione giuridica *dell' avv. Raffaello Torricelli* ..... » 5

Relazione su problemi fiscali *del dr. Stefano Ragghianti* ..... » 25

Relazione su problemi di gestione pratica
di Maria Pia Bertolucci
(del Centro Nazionale del Volontariato di Lucca) ..... » 29

Un appello e un invito *di Beppe Manzotti* ..... » 35

Legge quadro sul volontariato ..... » 37

Fondi speciali regionali ..... » 48

Decreti ministeriali in ordine alle assicurazioni ..... » 53

Circolare Formica su questioni fiscali ..... » 57

Legge Ronchey ..... » 61

Circolare Ministero BB.CC. ..... » 65

Schema di convenzione tipo tra Stato e Volontariato ..... » 66

Schema di convenzione tipo tra Ente Pubblico
e Volontariato ..... » 69

Promemoria dei requisiti fondamentali ..... » 71

Opera grafica di Pietro Parigi *di Francesco Gurrieri* ..... » 74

Finito di stampare in Firenze
presso la tipografia editrice POLISTAMPA
Ottobre 1994

L'opera grafica
di
Pietro Parigi

(20 settembre 1892 - 5 ottobre 1990)

A CURA DI VITTORIA CORTI E MASSIMILIANO ROSITO

EDIZIONI CITTÀ DI VITA